Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — **Roma — Giovedì, 26 giugno** — **Numero 151**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-33

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. [illegible]; semestre L. [illegible]; trimestre L. [illegible]
» a domicilio ed in tutto il Regno: » [illegible] » » [illegible] » » [illegible]
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » [illegible] » » [illegible] » » [illegible]

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. [illegible] — nel Regno cent. [illegible] — arretrato in Roma cent. [illegible] — nel Regno cent. 20 — all'Estero cent. [illegible]
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

Avviso di spedizione di atti del Governo.

Si rende noto agli abbonati ed a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti del Governo, che si è ora ultimata la distribuzione del 3° volume della Raccolta ufficiale leggi e decreti del 1918.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito del medesimo dovranno indirizzarsi al R. Ufficio gestione leggi e decreti in Roma, in via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto prescrive l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che scorso detto termine essi non verranno più ammessi, e gli interessati dovranno pagare il volume che richiederanno.

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Errata-corrige.

Leggi e decreti.

Decreto Luogotenenziale *n. 981 che aumenta lo stanziamento del cap. 85-bis dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto Luogotenenziale *n. 985 che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreto Luogotenenziale *n. 986 che aumenta gli stanziamenti di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1918-919.*

Decreti Ministeriali *concernenti: l'approvazione dello statuto dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie; le norme per le operazioni dell'Istituto stesso: la vigilanza da parte del Ministero del tesoro e di quelli per l'agricoltura e l'industria, commercio e lavoro.*

Decreto Ministeriale *che nomina un membro del Comitato per il commercio dei sudditi nemici.*

Varianti *alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con decreto Luogotenenziale 11 marzo 1919, n. 913.*

Commissione delle prede: *Sentenza nel giudizio concernente il piroscafo* Lozon (Moncenisio).

Disposizioni diverse.

Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro: *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno* — *Corso medio dei cambi* — **Ministero del tesoro** - Direzione generale del debito pubblico: *Smarrimenti di ricevute* — *Avviso* — **Corte dei conti**: *Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.*

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: *Seduta del 25 giugno 1919* — **Cronaca della guerra** — **La Conferenza per la pace** — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

Errata-corrige

Nel decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 918, che modifica lo stanziamento e la denominazione del capitolo 192 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1918-919 ed istituisce nuovi capitoli nella parte straordinaria dello stato medesimo, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 143, alla pagina 1665, colonna 1ª, rigo 18, si è omesso di distinguere il capitolo n. 212-IV, anche con la lettera greca *alpha*, come nel decreto originale in cui leggesi: Cap. n. 212-IV α, e come qui si rettifica.

LEGGI E DECRETI

Il numero 981 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del cap. n. 85-*bis* « Spese per la guerra, ecc. » dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919 è aumentato di lire duemiliardi cinquecentomilioni (Lire 2.500.000.000).

La predetta somma sarà da erogarsi esclusivamente per rimborsi a favore del Ministero degli approvvigionamenti e dei consumi per forniture di derrate ed altro, occorse per l'esercito dall'inizio della guerra.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, ***Il guardasigilli*****: FACTA.**

Il numero* 985 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918-919 sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate:

Cap. n. 85-*bis*. Spese per la guerra, ecc.	350,000,000 —
Cap. n. 85-*ter*-A. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	850,000,000 —
Totale	1,200,000,000 —

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per spese di trasporti, lavori d'interesse militare, somministrazione di carbone, e differenza di prezzo sul carbone ceduto agli stabilimenti ausiliari.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella ***Gazzetta ufficiale.***

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, ***Il guardasigilli*****: FACTA.**

Il numero* 986 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo dei poteri eccezionali per la guerra;

Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1918 919, sono aumentati delle somme per ognuno di essi indicate;

Cap. n. 85-*bis*. Spese per la guerra, ecc.	100,000,000 —
Cap. n. 85-*ter*-A. Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	950,000,000 —
Cap. n. 85-*ter*-B. Spese per la guerra concernenti l'aeronautica	150,000,000 —
Totale	1,200,000,000 —

Le indicate somme saranno da erogarsi esclusivamente per rimborsare il contabile del Portafoglio dello Stato delle spese da esso soddisfatte con pagamenti all'estero, in dipendenza dello stato di guerra.

Tali erogazioni verranno effettuate mediante mandati da commutarsi in quietanze di fondi somministrati a favore del contabile medesimo.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella ***Gazzetta ufficiale.***

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA.

Visto, ***Il guardasigilli*****: FACTA**

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro e con il ministro per le terre liberate dal nemico:

Veduto il decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n 497, che autorizza la costituzione di un Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;

Veduto l'atto 27 aprile 1919 con cui fu costituito l'Istituto predetto e ne fu approvato lo statuto;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, composto di 36 articoli, ed allegato al presente decreto.

Roma, 12 maggio 1919.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro per l'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

Il ministro per le terre liberate dal nemico: FRADELETTO.

STATUTO dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Scopi e durata.

Art. 1.

L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, **autorizzato con decreto-legge Luogotenenziale 24 marzo 1919, numero 497, ha lo scopo di contribuire ad una più rapida restaurazione** dei danni prodotti dalla guerra.

La sua sede centrale è presso la Cassa di risparmio di Venezia.

Art. 2.

L'Istituto attua il suo programma di credito a favore di privati, Società, Istituzioni ed Enti delle Venezie, specialmente in relazione al decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, concernente il risarcimento dei danni di guerra.

Per conseguire tale scopo, l'Istituto fa le seguenti operazioni:

a) concede anticipazioni sui risarcimenti di danni di guerra in corso di accertamento e di liquidazione da parte dello Stato;

b) concede anticipazioni e sovvenzioni a enti, imprese private per opere di ricostruzione o di valorizzazione di terreni, anche nelle forme stabilite dalle leggi sul credito agrario.

L'Istituto ha facoltà di stabilire opportuni accordi con gli enti partecipanti, allo scopo di ottenere da essi depositi di somme a determinate scadenze e ad un saggio di interesse non superiore al 5 0[0, verso emissione di buoni fruttiferi.

Art. 3.

L'Istituto può concorrere alla costituzione del fondo di garanzia dell'ente speciale per l'esercizio del credito fondiario, previsto dal decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426.

Art. 4.

La durata dell'Istituto è stabilita fino al 31 dicembre 1939 e potrà essere prorogata.

Capitale.

Art. 5

L'Istituto ha un capitale di fondazione di lire 25 milioni, formato coi contributi di cui alla Convenzione costitutiva e diviso in quote nominative ed indivisibili di L. 20[m. cadauna.

Tale capitale potrà essere accresciuto dai contributi che saranno versati dagli Enti del successivo art. 8, i quali, in seguito a deliberazioni del Consiglio di amministrazione, saranno ammessi a partecipare all'Istituto federale.

La responsabilità degli Enti partecipanti è limitata al contributo da essi sottoscritto.

Art. 6.

Le quote sono trasferibili per cessione. La cessione ha luogo con la semplice approvazione del Consiglio, se il cessionario è già partecipante all'Ente, e con le forme stabilite per l'ammissione di nuovi soci, negli altri casi.

Art. 7.

Le quote possono essere costituite in garanzia, mediante consegna dei certificati che le rappresentano e semplice annotazione di vincolo, scritta sui certificati medesimi e firmati dal titolare.

Ammissione dei partecipanti.

Art. 8.

Possono partecipare all'Istituto le Casse di risparmio delle Venezie, le Società cooperative di credito e gli Istituti di previdenza non aventi fine di lucro.

Le suindicate istituzioni possono partecipare all'Istituto federale anche pel tramite delle rispettive associazioni o degli Istituti che le rappresentano. In questo caso le quote sono intestate all'istituzione sottoscrittrice, con l'indicazione dell'Istituto che la rappresenta.

Sull'ammissione deciderà inappellabilmente il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il versamento delle quote deve essere fatto per tre decimi all'atto della sottoscrizione e per il rimanente nel termine che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione.

I versamenti dovranno essere richiesti con preavviso di due mesi.

Trascorsi quindici giorni dalla data fissata per i versamenti, il partecipante che non li avesse effettuati, sarà diffidato dal Consiglio, mediante lettera raccomandata, al pagamento, entro altri trenta giorni, del capitale e degli interessi nella misura del 6 per cento per il ritardo. Trascorso questo termine, il partecipante sarà dichiarato decaduto; le quote o frazioni di quote da esso conferite saranno devolute per 2[10 al fondo di riserva e il rimanente sarà rimborsato al partecipante stesso, in proporzione dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, e in ogni caso non oltre l'importo delle quote effettivamente versate, rimanendo acquisita alla riserva ogni eventuale eccedenza.

I partecipanti, col consenso del Consiglio di amministrazione, possono anticipare, in tutto o in parte, il versamento dei decimi delle loro quote.

Assemblea.

Art. 10.

Le assemblee generali sono costituite dai legali rappresentanti delle istituzioni partecipi, o da membri del rispettivo Consiglio di amministrazione, o da loro funzionari muniti di incarico speciale.

Ogni partecipante può farsi rappresentare all'assemblea da altro partecipante mediante delega. Lo stesso ente non può avere che una sola rappresentanza, salvo quanto è stabilito dall'art. 8.

Art. 11.

Le assemblee generali sono convocate mediante invito ai partecipanti, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno quindici giorni prima e da pubblicarsi in egual termine nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

L'invito deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Art. 12.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per trattare di argomenti posti all'ordine del giorno ed in particolare per:

a) discutere ed approvare il bilancio, udita la relazione dei sindaci;

b) surrogare gli amministratori che escono dall'Ufficio;

c) nominare i sindaci e determinarne la retribuzione;

d) esercitare tutte le altre funzioni demandatele dal presente statuto.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria ogni qual volta occorra, a giudizio del Consiglio di amministrazione.

La convocazione straordinaria dell'assemblea deve farsi quando sia richiesta da tanti sottoscrittori che rappresentino un quinto almeno del capitale dello Istituto o un terzo dei partecipi e che specifichino gli argomenti da trattare.

Art. 13.

Tutti i sottoscrittori hanno diritto ad un voto per la prima quota sottoscritta. Ulteriormente spetta a ciascuno un voto ogni due quote, fino al limite massimo complessivo di cento voti.

Art. 14.

L'assemblea elegge il presidente: questi sceglie tra i presenti un segretario e due scrutatori.

Art. 15.

L'assemblea è validamente costituita quando sia rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto, e le proposte sono approvate a maggioranza di voti dei presenti, salvo i casi di cui agli articoli 35 e 36.

L'assemblea in seconda convocazione è sempre valida qualunque sia la parte di capitale rappresentata.

Può essere convocata collo stesso invito dell'assemblea di prima convocazione, e nello stesso giorno, con l'intervallo di almeno due ore.

Art. 16.

Le votazioni riguardanti persone si fanno per schede segrete; in caso di parità di voti rimane eletto il rappresentante del maggior numero di quote.

Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Il Consiglio di amministrazione ha l'incarico di mantenere l'unità dell'indirizzo, dei criteri e dei metodi di tutta l'organizzazione e di provvedere perchè il credito sia equamente e proporzionalmente distribuito tra le Provincie, in relazione ai danni prodotti dalla guerra.

Gli competono tutte le più ampie facoltà riguardanti l'Amministrazione dell'Istituto, meno quelle riservate all'assemblea.

Esso provvede annualmente alla nomina dei Comitati del credito.

Il Consiglio si compone di undici membri eletti dall'assemblea tra gli amministratori e i direttori degli Istituti partecipi.

Il Consiglio nomina nel suo seno un presidente e due vice-presidenti. La nomina del presidente deve essere approvata con de-

creto del ministro di industria, commercio e lavoro, di concerto con quello del tesoro.

Gli amministratori eletti dall'assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Si rinnovano parzialmente ogni anno, in ragione di quattro per il primo o secondo anno e di tre per il terzo anno, e così successivamente. Per le prime due rinnovazioni la decadenza è determinata dalla sorte, per le successive dall'anzianità di nomina.

Per il primo triennio rimarranno in carica gli amministratori eletti nella convenzione costitutiva dell'Istituto e non avrà luogo la rinnovazione parziale annua.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione si aduna ogni qual volta il presidente lo creda necessario o quattro consiglieri lo richiedano, e in ogni caso almeno una volta al mese.

Le deliberazioni devono ottenere la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

Per la validità delle adunanze, è necessario l'intervento di almeno sei membri.

Art. 19.

Ai membri del Consiglio di amministrazione è corrisposta una medaglia di presenza, nella misura determinata dal regolamento.

Inoltre sono loro rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 20.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente e, in sua assenza, ai vice presidenti in ordine di anzianità. L'anzianità si determina dal numero dei voti. In caso di parità di voti l'anzianità è determinata dalla età.

Per gli affari di ordinaria amministrazione la firma spetta al direttore, e in sua assenza a persona delegata dal Consiglio.

Per determinati affari il Consiglio può delegare anche la firma ad un consigliere o al direttore. Il Consiglio può demandare ad alcuni dei suoi membri l'esercizio di singole funzioni e poteri.

Sindaci.

Art. 21.

Per la sorveglianza sulle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio è costituito un Collegio dei sindaci, composto di cinque membri effettivi e due supplenti, che hanno le attribuzioni indicate nell'art. 184 del Codice di commercio. I sindaci effettivi sono nominati dai partecipanti nella loro assemblea ordinaria tra persone estranee agli enti che hanno rappresentanti nel Consiglio di amministrazione; i supplenti sono pure nominati dall'assemblea.

I sindaci supplenti sono chiamati a sostituire i titolari eletti dall'assemblea nei casi e nei modi indicati dall'art. 183 (ultimo capoverso) del Codice di commercio.

La retribuzione dei sindaci è fissata annualmente dall'assemblea generale dei partecipanti.

I sindaci effettivi e i supplenti si rinnovano ogni anno e sono rieleggibili.

Comitati del credito.

Art. 22.

In ogni capoluogo di provincia delle Venezie, ed in quegli altri centri che si ravvisano necessari a giudizio del Consiglio di amministrazione, sono istituiti Comitati per il credito e la vigilanza.

I Comitati sono composti di tre o cinque membri, dei quali rispettivamente due o tre devono essere scelti tra gli amministratori degli Istituti partecipanti o tra i membri del Consiglio di vigilanza delle loro filiali e gli altri tra persone specialmente competenti e che non abbiano interessi in contrasto con quelli dell'Istituto. La sede dei Comitati sarà presso le Casse di risparmio locali o le loro filiali, là dove esistono.

Intervengono di diritto alle sedute i direttori locali degli Istituti associati che hanno sede o filiali nel luogo di residenza del Comitato. Ciascuno di essi ha voto deliberativo per le sole operazioni proposte dall'Istituto al quale appartiene.

Art. 23.

Ai Comitati è devoluta la vigilanza sull'andamento delle operazioni che si svolgono nell'ambito della giurisdizione a ciascuno assegnata.

Essi provvedono all'esame ed accoglimento delle operazioni proposte dalla rappresentanza dell'Istituto, secondo le norme stabilite dal Consiglio.

Art. 24.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Nel caso di parità di voti le proposte si intendono respinte.

Le operazioni accolte hanno regolare esecuzioni e svolgimento a mezzo delle rappresentanze che le hanno proposte.

Art. 25.

Ai componenti dei Comitati del credito, esclusi i direttori, spetta una medaglia di presenza, determinata dal Consiglio di amministrazione.

Direzione dell' Istituto.

Art. 26.

La esecuzione delle operazioni dell' Istituto è affidata al direttore generale.

Art. 27.

La nomina o la revoca del direttore generale deve essere deliberata dal Consiglio di amministrazione, col voto favorevole di almeno due terzi dei componenti ed è subordinata all'approvazione del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'industria, del commercio e lavoro, da accordarsi con decreto. Il direttore generale deve dedicare la sua opera esclusivamente a vantaggio dello Istituto e non può avere cariche elettive nè altri uffici pubblici o privati.

Rappresentanze e agenzie.

Art. 28.

Fungono da agenzie dell'Istituto tutte le sedi e filiali degli Istituti partecipi.

Gli Istituti devono dichiarare quali delle loro sedi e filiali sono autorizzate ad operare.

La responsabilità delle operazioni effettuate prima dell'accoglimento per parte del Comitato del credito spetta all'Istituto che le ha eseguite.

Art. 29.

Speciali norme, da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, regoleranno i rapporti tra le agenzie e la direzione generale dell'Istituto, e coordineranno l'opera delle agenzie esistenti in una stessa piazza.

Art. 30.

Il Consiglio di amministrazione determina secondo la necessità per ciascun Comitato del credito ed entro i limiti che saranno fissati da regolamento, la somma, al di sopra della quale le operazioni non possono aver corso senza l'approvazione del Consiglio stesso.

Bilancio e utili.

Art. 31.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ciascun anno. Entro 45 giorni dalla chiusura dell'esercizio e non meno di un mese prima della convocazione dell'assemblea, il Consiglio di amministrazione dovrà presentare ai sindaci, per le opportune verifiche, il bilancio relativo, che sarà steso colle più rigorose norme di prudenza. Detto bilancio dovrà indicare le risultanze attive e passive dell'esercizio gli utili realmente conseguiti, le spese, le perdite.

Le sofferenze, di qualunque natura, dell'esercizio devono essere comprese tra le perdite, e i ricuperi devono essere calcolati a beneficio di quell'esercizio nel quale sono in tutto o in parte riscossi.

Sono considerati in sofferenza i crediti di qualsiasi natura verso enti falliti e tutti i crediti per capitali, interessi e accessori, per il ricupero dei quali sia iniziata una procedura giudiziaria.

Art. 32.

Gli utili depurati dalle spese e perdite sono così ripartiti:

Anzitutto va prelevato il 10 0[0 da assegnarsi al fondo di riserva Il residuo è assegnato quale dividendo ai partecipanti sino alla concorrenza del 5 0[0 sul capitale versato.

Dell'eccedenza eventuale, il 20 0[0 è devoluto a riserva e l'80 0[0 è messo a disposizione dell'Assemblea che, su proposta del Consiglio di amministrazione, può ripartirlo in tutto o in parte tra i partecipanti o attribuirlo alla riserva, ovvero devolverlo a scopi di pubblica utilità rispondenti ai fini dell'Ente.

Art. 33.

Nel caso che un esercizio si chiudesse in perdita non coperta da riserva, gli utili degli esercizi successivi, prima di qualsiasi prelevamento, sono destinati a reintegrare la perdita subita.

Art. 34.

Gli interessi e gli eventuali dividendi attribuiti ai partecipanti, che non vengono ritirati entro un quinquennio dalla data indicata per il pagamento, sono devoluti al fondo di riserva.

Scioglimento o liquidazione.

Art. 35.

L'Istituto può sciogliersi nel caso che si accerti la perdita di un quarto del capitale.

L'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina i liquidatori.

Le deliberazioni di scioglimento dell'Istituto devono essere prese in assemblea coll'intervento di tanti partecipi che rappresentino non meno di due terzi del capitale sottoscritto e con l'approvazione di almeno tre quarti dei voti presenti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono essere approvate con decreto del ministro del tesoro, di concerto col ministro dell'industria, commercio e lavoro.

Il residuo netto del patrimonio dell'Istituto, detratte le somme occorrenti per tenere indenne il tesoro delle anticipazioni eseguite, sarà ripartito tra i partecipanti, in proporzione delle quote rispettivamente conferite.

Modificazioni dello statuto.

Art. 36.

Le modificazioni al presente statuto devono essere deliberate dall'assemblea colle maggioranze volute dall'articolo 35 ed approvate con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro.

Le proposte possono partire dal Consiglio di amministrazione o da tanti partecipanti che rappresentino almeno un quarto del capitale dell'Istituto.

Regolamento interno.

Art. 37.

Un regolamento da approvarsi dal Consiglio di amministrazione disciplina tutto quanto si attiene all'ordinamento e all'esercizio dell'Istituto, al personale e alla sua produzione.

Disposizione transitoria.

Art. 38.

Le Casse di risparmio, le Banche cooperative e gli altri Istituti con carattere di pubblica utilità del Trentino e della Venezia Giulia che verranno ammessi a partecipare all'Istituto, a norma dell'art. 8, saranno considerati, per tutti gli effetti del presente statuto, quali intervenuti e partecipi alla convenzione costitutiva dell'Istituto.

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto col ministro dell'industria, del commercio e del lavoro e con il ministro per le terre liberate dal nemico;

Visto il testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, concernente il risarcimento dei danni di guerra;

Visto l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, concernente la costituzione dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie;

Decreta:

Art. 1.

Per concedere le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra che gli vengono richiesti, l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie dovrà stabilire preventivamente che il richiedente ha già presentato domanda di risarcimento alla competente Intendenza di finanza e accertare sommariamente l'esistenza del diritto nel richiedente stesso a ottenere il risarcimento del danno subito.

L'Istituto terrà conto di tutti gli elementi a propria disposizione, atti a stabilire il presumibile importo dell'indennità, al fine di contenere in limiti equi e prudenziali l'anticipazione da concedere, e potrà anche chiedere agli Uffici governativi notizie e chiarimenti in ordine alle prove necessarie per addivenire all'anticipazione medesima.

Esso vigilerà, inoltre, perchè l'anticipazione venga effettivamente destinata allo scopo per il quale venne richiesta.

Art. 2.

L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie trasmetterà alla fine di ogni mese, al Ministero del tesoro, un elenco delle anticipazioni accordate ai sensi dell'art. 2, lettera *a*), del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497.

In tale elenco dovranno essere indicati il nome e il cognome, la paternità e il domicilio di coloro cui sono state accordate le anticipazioni, l'importo delle anticipazioni stesse e la natura del danno che trattasi di riparare. Sulla base del predetto elenco, il tesoro chiederà agli Istituti di emissione la somministrazione in biglietti di Banca della somma occorrente all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie. Il R. tesoro potrà, anche prima dell'invio dell'elenco di che al presente articolo, eseguire all'Istituto, dietro richiesta di questo ultimo, anticipazioni, il cui importo verrà scomputato dalle somme che successivamente verranno richieste in base all'elenco.

Art 3.

L'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, sarà tenuto di regola a rimborsare le singole anticipazioni concessegli non più tardi di un anno dalla data nella quale furono effettuate, unitamente all'interesse, in ragione dell'1 0[0 all'anno, a tenore dell'art. 6 ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497. I rimborsi verranno accreditati ai relativi conti correnti che saranno istituiti presso gli Istituti di emissione.

Art. 4.

Qualora, dopo la concessione della anticipazione e la corrispondente provvista di fondi da parte del R. tesoro, risulti in qualsiasi modo che colui al quale l'anticipazione fu accordata e pagata non abbia diritto alla indennità per il risarcimento dei danni di guerra, la somma corrispondente dovrà essere immediatamente riservata nel conto corrente di cui all'art. 3, unitamente agli interessi in misura del 3 0[0 annuo. Uguale norma dovrà seguirsi per la eventuale differenza tra l'indennità anticipata e quella definitivamente accertata e liquidata

Art. 5.

L'utile netto che il R. tesoro potrà ricavare dagli interessi sulle anticipazioni previste dal decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497 sarà devoluto dallo Stato a vantaggio di opere di interesse pubblico nelle terre liberate.

Art. 6.

Gli Istituti di emissione, alla fine di ogni decade, comunicheranno al R. tesoro un elenco delle somme versate all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie, dei rimborsi da quest'ultimo fatti e un prospetto indicante l'ammontare complessivo delle operazioni in corso e dell'importo degli interessi liquidati.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro terrà in evidenza i nomi di coloro a cui siano state fatte dall'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie le anticipazioni per il risarcimento dei danni di guerra e non procederà al pagamento delle indennità, a favore di essi liquidate, se non previa dichiarazione, da parte dell'Istituto stesso, dell'avvenuta restituzione delle anticipazioni concesse. A tal fine l'Istituto federale, nel giorno stesso in cui il danneggiato abbia estinta l'anticipazione, o il giorno successivo, ne darà notizia al Ministero del tesoro, perchè questo possa provvedere al libero pagamento delle somme liquidate a titolo di indennità per risarcimento di danni di guerra.

Roma, 12 giugno 1919.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il ministro per l'industria, il commercio e il lavoro: CIUFFELLI.

Il ministro per le terre liberate dal nemico: FRADELETTO.

IL MINISTRO DEL TESORO

di concerto con il ministro dell'industria, del commercio e del lavoro e con il ministro per le terre liberate dal nemico;

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 426, concernente il risarcimento dei danni di guerra:

Visto l'art. 12 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497, **concernente la** costituzione dell'Istituto federale di credito per il **risorgimento** delle Venezie;

Decreta:

Art. 1.

Il **Ministero del tesoro** e quello dell'indutsria, del commercio e del **lavoro, esplicano** le loro funzioni di vigilanza sull'Istituto federale **di credito** per il risorgimento delle Venezie, sia a mezzo dei loro **delegati,** i quali assistono alle adunanze delle assemblee generali **e del Consiglio** di amministrazione, sia con l'esame delle situazioni **semestrali** dei conti e del bilancio annuale.

Il ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del **commercio** e del lavoro, sentito il Consiglio di Stato, può, me**diante** decreto, annullare, se l'Istituto si rifiuti di revocarle, le **deliberazioni** del Consiglio di amministrazione o dell'assemblea **generale,** che essi giudichino contrarie alle leggi, o allo statuto, o **lesive degli** interessi dell'Istituto.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro e il Ministero dell'industria, del commercio **e del lavoro,** previo concerto, possono fare eseguire sull'Istituto **ispezioni** periodiche o straordinarie.

I risultati delle ispezioni devono essere sempre comunicati al **Consiglio** di amministrazione dell'Istituto.

Art. 3.

Quando dall'ispezione eseguita risultino disordini nell'azienda del**l'Istituto** o si riscontrino violazioni delle disposizioni statutarie o **altri** fatti che rivelino gravi irregolarità nell'Amministrazione, il **ministro** del tesoro, di concerto con quello dell'industria, del com**mercio** e del lavoro, ha facoltà di promuovere, mediante decreto **Reale,** sentito il Consiglio di Stato, lo scioglimento del Consiglio di **amministrazione** dell'Istituto.

Nell'atto di scioglimento del Consiglio di amministrazione, è no**minato** un commissario Regio il quale, nel termine di tre mesi, **prorogabile** a sei, per R. decreto provvede per la nomina del nuovo **Consiglio** di amministrazione, secondo le norme stabilite nello sta**tuto organico** dell'Istituto.

Roma, 12 **giugno** 1919.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

***Il ministro** per l'industria, il commercio e il lavoro:* CIUFFELLI.

***Il ministro** per le terre liberate dal nemico:* FRADELETTO.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e del ministro **dell'interno,** e dei ministri degli affari esteri, della grazia e giu**stizia** e delle finanze;

Visto l'art. 52 del decreto Luogotenenziale 26 novembre 1918, **n. 1829;**

Decreta:

Il comm. dott. Vincenzo Camanni, direttore generale del Ministero **d'industria,** commercio e lavoro, è chiamato a far parte del Comi**tato** per il commercio dei sudditi nemici, in rappresentanza del Mi**nistero** predetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubbli**cato** nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 1° maggio 1919.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno: COLOSIMO.

Il ministro d'industria, commercio e lavoro: CIUFFELLI.

Il ministro degli affari esteri: SONNINO.

Il ministro di grazia, giustizia e dei culti: FACTA.

Il ministro delle finanze: MEDA.

VARIANTI alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con decreto Luogotenenziale 11 marzo 1919, numero 913.

CAPO I.

Lavoro ordinario, straordinario e cottimi.

Art. 15. — (Comma *d*). Sostituito il grado « 7° » col grado « 6° ».

CAPO III.

Soprassoldo per servizio notturno e soprassoldo per servizio di guardia notturna.

Art. 55. — Il 1° comma è modificato come segue:

« Si considera servizio notturno quello prestato nel periodo dalle ventidue alle cinque, e per esso sono accordati i seguenti soprassoldi orari:

« L. 0,35 ai capi stazione e capi deposito;

« L. 0,30 ai sotto capi al movimento;

« L. 0,25 agli agenti dei gradi 11° e superiori degli uffici, ai capi gestione, capi telegrafisti, sotto capi alle gestioni, applicati alle gestioni, capi fermata, commessi di 1ª classe, capi personale viaggiante, controllori viaggianti, sorveglianti della linea, manovali dei depositi combustibili, capi tecnici, capi verificatori, capi squadra operai, manovratori capi, capi squadra manovratori, manovratori, deviatori capi, capi squadra deviatori e deviatori;

« L. 0,20 agli agenti del grado 12° degli uffici, agli uscieri, inservienti, commessi di 2ª classe, assistenti di stazione, manovali di stazione, capi squadra accenditori e manovali, capi squadra accudienti e manovali, accenditori, accudienti, scritturali, fuochisti C. C. M., capi squadra cantonieri, cantonieri, sorveglianti, capi squadra, manovali degli approvvigionamenti (esclusi quelli dei depositi combustibili), capi squadra manovali, manovali (delle officine, dei depositi, delle squadre di rialzo, delle sedi di verifica, ecc.) padroni, capi squadra, capi fuochisti, fuochisti, marinai, sotto capi squadra operai, verificatori, operai, untori, manovratori di officina, deviatori dei depositi locomotive;

« L. 0,15 ai guardiani ».

Il 2° comma è soppresso.

Nel 3° comma la parola « mezzanotte » è sostituita dalla parola « ventidue ».

La tabella annessa all'articolo è soppressa.

Art. 57. — I soprassoldi di cui ai comma 1°, 2°, 4° e 6° sono elevati a L. 1,50.

CAPO IV.

Alloggi e compensi per alloggi.

Art. 59. — Il compenso mensile per procurarsi l'alloggio presso il luogo di lavoro è elevato a:

L. 30 pei capi stazione superiori, capi stazione principali, capi stazione di 1ª classe, sotto capi al movimento (compresi quelli di scorta in numero non superiore al fabbisogno), capi deposito superiori, capi deposito principali e capi deposito di 1ª classe;

L. 25 pei capi stazione di 2ª classe e capi deposito di 2ª classe;

L. 20 pei capi stazione di 3ª classe e capi deposito di 3ª classe;

L. 15 pei capi fermata, deviatori capi, capi squadra deviatori e sorveglianti della linea;

L. 10 pei deviatori, guardiani e le guardabarriere (donne) che si trovano nelle condizioni ivi indicate.

Il compenso di cui sopra è esteso, nella misura rispettivamente di L. 15 e L. 10 ai capi squadra cantonieri ed ai cantonieri, ed è fissata per essi la trattenuta per alloggio nei locali dell'Amministrazione nella misura di L. 8 e L. 4,50 pure rispettivamente.

Art. 62. — Nel 1° e 2° comma sono soppresse le indicazioni relative ai capi squadra cantonieri ed ai cantonieri.

CAPO IV.

Indennità di malaria.

Il periodo considerato dagli articoli 86 e 93 per la corresponsione dell'indennità e del premio agli agenti residenti in zona di malaria grave è esteso dal 1° aprile al 30 novembre di ciascun anno.

La categoria *B* viene fusa nella categoria *A* (articoli 87 e 89).

L'indennità per la zona di malaria grave è elevata a L. 1,35 (art. 89)

La quota giornaliera prevista dall'art. 89 (2° comma) pei famigliari degli agenti residenti in zona di malaria grave è elevata a L. 0,20.

CAPO VII.

Competenze speciali al personale di macchina.

Art. 96. — Elevate le indennità di cui al 1° comma, sub:

a) a L. 6,00 pel macchinista ed a L. 5 pel fuochista;

b) a L. 3.00 pel macchinista ed a L. 2,25 pel fuochista;

c) a L. 0,90 pel macchinista ed a L. 0,60 pel fuochista.

Al 2° comma è fatta la seguente aggiunta:

« È pure corrisposta la mezza indennità per il servizio ai treni quando l'agente abbia titolo all'indennità di trasferta ».

Art. 97. — L'indennità stabilita per ogni 100 chilometri di percorrenza è modificata come segue:

L. 2,10 al macchinista e L. 1,40 al fuochista per i primi 1500 chilometri percorsi nel mese;

L. 1,65 al macchinista e L. 1,10 al fuochista pei chilometri da 1501 a 3000 percorsi nel mese;

L. 1,20 al macchinista e L. 0,80 al fuochista pei chilometri percorsi nel mese in più dei 3000.

Art. 105. — I compensi di L. 4 e L. 2,50 sono elevati a L. 8 pel macchinista ed a L. 6,50 pel fuochista.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Analoga liquidazione globale potrà essere applicata dal direttore generale anche in casi di servizio normale, in sostituzione di tutte o di parte delle competenze ordinarie quando, a giudizio di esso, la liquidazione si presenti per tal guisa possibile ed opportuna. I compensi globali potranno essere stabiliti sia per giornata di servizio, sia in relazione alla percorrenza o con sistema misto secondo che nei singoli casi risulterà opportuno. In tali casi potranno essere conglobate anche le indennità di pernottazione di cui all'articolo 107 ».

Art. 107. — Modificate come segue le indennità di pernottazione, di cui al 1° comma, sub:

a) L. 3,50 al macchinista e L. 2,80 al fuochista;

b) L. 0,40 al macchinista e L. 0,30 al fuochista per ogni ora;

c) L. 0,20 al macchinista e L. 0,15 al fuochista per ogni ora estendendone il periodo di corresponsione dalle ventidue alle cinque.

Al comma ultimo sostituita la « mezzanotte » con le « ventidue ».

Art. 111. — Sostituite, nel 1° comma le parole « il minimo stipendio di capo deposito » colle seguenti: « lo stipendio che gli competerebbe all'atto della promozione », ed il soprassoldo di lire « due » con quello di lire « cinque ».

Art. 113. — Modificato nel modo indicato per l'art. 96.

Art. 114. — Modificata l'indennità di percorrenza come segue:

	INDENNITÀ per 100 chilometri	
	Macchinista	Assistente
I. Coi locomotori.		
Primi 1500 km. nel mese . . . . L.	3 —	2 —
da 1501 a 3000 km. nel mese . . . . . »	2 40	1 60
oltre 3000 km. nel mese. . . . . »	1 65	1 10
II. Colle automotrici.		
Primi 1500 km. nel mese . . . . L.	2 —	1 35
da 1501 a 3000 km. nel mese . . . . . »	1 30	1 —
oltre 3000 km nel mese . . . . »	1 —	0 70

Art. 116. — Modificato nel modo indicato per l'art. 105.

Art. 117. — Modificato nel modo indicato per l'art. 107.

Art. 120. — Modificato nel modo indicato per l'art. 111.

CAPO VIII.

Competenze speciali al personale dei treni.

Art. 121. — Modificate le varie indennità come segue:

QUALIFICHE	INDENNITÀ di lavoro	di percorrenza	di pernottazione
I. Servizi fuori residenza.			
Conduttore capo e conduttore principale che funziona da capo del treno . L.	4 80	0 60	2 70
Conduttore principale ai trasporti . . . . »	4 50	0 50	2 50
Conduttore . . . . »	4 10	0 45	2 20
Frenatore . . . . »	4 —	0 40	2 —
II. Servizi in residenza e servizi locali.			
Conduttore capo e conduttore principale che funziona da capo del treno . L.	2 —	—	0 30 per ora
Conduttore principale ai trasporti . . . . »	1 80	—	0 25 per ora
Conduttore. . . . . »	1 70	—	0 25 per ora
Frenatore . . . . »	1 60	—	0 20 per ora
III. Riserva in residenza.			
Conduttore capo. . . . . . L.	0 80	—	0 15 per ora
Conduttore principale . . . »	0 80	—	0 15 per ora
Conduttore. . . . . »	0 60	—	0 15 per ora
Frenatore . . . . »	0 50	—	0 15 per ora

Art. 122. — Al 1° comma viene aggiunto:

« È pure corrisposta la mezza indennità per il servizio ai treni quando l'agente ha titolo all'indennità di trasferta ».

Art. 124. — Nel 1° e 4° comma sono sostituite le parole « dalla mezzanotte » colle seguenti « dalle ventidue ».

Il 2° comma è suppresso.

Art. 125. — Elevato il soprassoldo da L. 1 a L. 2.

Art. 129. — Sostituiti gli importi di lire: « 45, 55, 50 e 45 » rispettivamente coi seguenti: « 60, 70, 65, 60 ».

Art. 130. — Sostituiti i soprassoldi di lire: « 0,70, 0,60, 0,50 e 0,40 » rispettivamente coi seguenti: « 1,00, 0,90, 0,80, 0,70 ».

Art. 131. — Sostituiti i soprassoldi di « lire: 1,35, 1,25, 1,15 e 0,90 » rispettivamente coi seguenti: « 1,50, 1,40, 1,30 e 1,10 ».

Art. 134. — (2° comma). Sostituiti i compensi di « L. 1,00 e 0,80 » con quelli di « L. 1,50 e 1,20 » e sostituite le parole « conduttore ai trasporti » colle seguenti « conduttore principale ».

Art. 135. — Elevata la misura dei premi da L. 80 a L. 130 e da L. 70 a L. 110.

Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Il premio è ridotto di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio (escluse quelle di riposo settimanale) ed è soggetto alle disposizioni dell'art. 152 ».

CAPO IX.

Competenze speciali al personale addetto ai magazzini ed altri impianti del servizio approvvigionamenti.

Art. 140. — (Comma 2°). Elevati i premi rispettivamente da L. 225, 200, 175 e 150 a L. 325, 300, 275 e 250.

(Ultimo comma). Elevato l'importo dei premi da L. 40 a L. 60, da L. 30 a L. 45, da L. 20 a L. 30, da L. 50 a L. 75.

Art. 141. — Elevato l'importo dei premi da L. 150 a L. 250, da L. 25 a L. 40, da L. 125 a L. 225 e da L. 100 a L. 200.

Sostituito l'ultimo comma col seguente:

« A tutti gli agenti del personale amministrativo ed ausiliario degli uffici addetti alla gestione attiva dei magazzini che osservano l'orario di 8 ore (esclusi il dirigente e quelli preposti ai riparti come consegnatari di materiali di cui nell'art. 142) è concesso un premio semestrale di L. 180 ».

Art. 142. — Elevato il massimo da L. 25 a L. 35 ed il minimo da L. 15 a L. 20 per i sorveglianti e da L. 10 a L. 15 per i capi squadra.

Art. 143. — Sostituito dal seguente:

« Al dirigente di un deposito autonomo di combustibili è concesso un compenso mensile pari al doppo del compenso medio individuale liquidato nel mese ai manovali del deposito stesso per la manipolazione del carbone:

« con un massimo di L. 60 ed un minimo di L. 25 nei depositi in cui il carico del carbone è di oltre 60 tonnellate giornaliere;

« con un massimo di L. 45 ed un minimo di L. 20 nei depositi in cui il carico del carbone è da 30 a 60 tonnellate giornaliere;

« con un massimo di L. 30 ed un minimo di L. 15 nei depositi in cui il carico del carbone è inferiore alle 30 tonnellate giornaliere.

« Al dirigente del deposito possono inoltre essere assegnati i sottoindicati premi semestrali addizionali, l'ammontare complessivo dei quali non può eccedere L. 75 a semestre:

« L. 60 se ha funzioni di dirigente di agenzia marittima aggregata;

« L 30 se ha l'incarico di sorvegliare un magazzino vestiario ».

Art. 144. — (Comma *a*). Elevati i premi da L. 225, 200 e 180 a L. 325, 300 e 275 rispettivamente.

(Comma *b*). Sostituito dal seguente:

« al personale amministrativo un compenso di L. 1,15 al giorno. Agli agenti, esclusi i manovali, che presenziano e sorvegliano lo sbarco e la spedizione di carbone e materiali in arrivo per via di mare, L. 1,50 al giorno durante il periodo di effettivo servizio a bordo o sulle calate ».

(Comma *c*). Elevato il compenso da L. 0,50 a L. 0,75.

(Comma *d*). Elevati i primi da L. 40, 30, 20 e 50 a L. 50, 45, 30 e 75 rispettivamente.

I premi e compensi suddetti non compensano il lavoro straordinario.

Art. 145. — Il punto 3° è sostituito dal seguente:

« L. 40 al dirigente dell'ufficio, quando la fabbrica non sia aggregata ad altro impianto in sede, e L. 30 a ciascuno degli agenti addetti ai lavori amministrativi per il ricevimento e la pesatura dei carboni, alle scritturazioni ed altre consimili operazioni ».

Al comma 2° viene elevato il compenso da L. 30 a L. 40 ed il premio da L. 225 a L. 275.

Al punto 4° è elevato il compenso da L. 15 a L. 22,50.

Art. 146. — Al 1° comma sono aggiunte le parole: « La liquidazione di quelli semestrali è fatta trimestralmente ».

CAPO X.

Gratificazioni, premi, componsi e soprassoldi diversi.

Art. 148. — Nel 1° comma sostituire all'importo di « lire 1.600.000 » quello di « lire 2.600.000 ».

Nel 2° comma sostituire la parola « ventesima » con la parola « trentesima ».

Art. 150. — Fra il penultimo e l'ultimo comma aggiungere il seguente comma:

« I premi e soprassoldi mensili, trimestrali, semestrali ed annuali non sono ridotti per le giornate di assenza per cambio turno e riposo settimanale ».

Art. 152. — Il 2° comma è sostituito dal seguente:

« Conseguentemente gli agenti che commettono mancanze od errori relativi al servizio, per il quale il premio è istituito, oppure si rendono colpevoli di ubbriachezza in servizio, sono dal direttore generale assoggettati alla perdita o alla riduzione del premio in una misura e per un tempo da determinarsi in relazione alla gravità delle mancanze, in base a quelle disposizioni, che per ciascun premio fossero date, e, in ogni caso, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari previste dal regolamento del personale ».

Art. 154. — Elevato il soprassoldo di L. 100 a L. 150 e quello di L. 50 a L. 75.

Art. 156. — (1° comma). Elevati i soprassoldi di L. 0,20 e L. 0,50 a L. 0,25 e L. 0,75 rispettivamente.

Art. 157. — Elevato il soprassoldo da L. 0,40 a L. 1,00.

Art. 160. — (1° comma). Elevati i premi di L. 360, 240, 180 a L. 600, 400 e 300 rispettivamente.

(4° comma) è soppresso.

(Ultimo comma) è sostituito dal seguente:

« Può essere privato in tutto o in parte del premio l'agente cui sia inflitta la sospensione per mancanze inerenti al servizio di movimento ».

Il premio è liquidato mensilmente.

Art. 161. — Elevato il soprassoldo da L. 1 a L. 1,50.

Art. 162. — Sostituite le parole: « variabile da L. 5 a L. 40 mensili » colle seguenti: « mensile variabile da L. 30 a L. 60 per le operazioni di ordine amministrativo e da L. 10 a L. 30 per le operazioni di manovalanza ».

Art. 163. — (1° comma). Elevati i premi da L. 300, 225 e 150 rispettivamente a L. 450, 340 e 225.

(Ultimo comma). Modificato come l'ultimo comma dell'art. 160.

Il premio è liquidato mensilmente.

Art. 164. — (1° comma). Elevati i premi da L. 240, 180 e 120 a L. 360, 270 e 180 rispettivamente.

(Ultimo comma). Modificato come l'ultimo comma dell'art. 160.

Il premio è liquidato mensilmente.

Art. 165. — Sostituite le parole: « variabili da L. 0,60 a L. 0,30 » colle seguenti: « di L. 1 o 0,75 o 0,50 ».

Art. 166. — Elevato il premio di L. 30 a L. 40 e quello di L. 20 a L. 30.

Art. 168. — È sostituito dal seguente:

« Ai manovratori sono accordati premi giornalieri di L. 0,70 o 0,40 o 0,20 a seconda dell'importanza dei posti, la classificazione dei quali è stabilita dal direttore generale ».

« Nelle stazioni ove sono impianti di smistamento a gravità viene corrisposto al personale addetto alle manovre con questo sistema un premio giornaliero di L. 1 ».

Art. 169. — È sostituito dal seguente:

« Ai manovratori capi è assegnato un premio giornaliero di L. 0,90 o 0,80 a seconda dell'importanza del posto ».

« Ai capi squadra manovratori è concesso un premio giornaliero di L. 0,80 o 0,70 a seconda dell'importanza del posto ».

« La classificazione dei posti è stabilita dal direttore generale ».

Art. 170. — (1° comma) Unificati i premi di ciascuna categoria nella misura di L. 1 per la prima, L. 0,75 per la seconda e di L. 0,50 per la terza.

Art. 171. — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« Ai deviatori è concesso un premio giornaliero di L. 0,50 o 0,30 o 0,15 a seconda dell'importanza del posto ».

Art. 172. — È sostituito dal seguente:

« Ai deviatori capi è assegnato un premio giornaliero di L. 0,70 ».

« Ai capi squadra deviatori addetti ai posti che saranno determinati dal direttore generale è concesso un premio giornaliero di « L. 0,60 o 0,50 a seconda dell'importanza del posto ».

Art. 179. — (1° comma). Sostituite le parole: « da L. 1 a L. 3 » colle seguenti: « da L. 3 a L. 5 ».

Art. 181. — (1° comma). Aggiunte le parole: « Agli effetti della concessione del soprassoldo ai capi squadra cantonieri e cantonieri, la lunghezza delle gallerie a doppio binario è considerata aumentata di un terzo », e modificata la tabella come segue:

QUALIFICHE	Tratta coperta	Soprassoldo Lire
Sorveglianti della linea	da m. 4000 a m. 6000	0 40
	oltre m. 6000	0 60
Guardiani	da m. 500 a m. 800	0 15
	oltre m. 800	0 25
	intera tratta	0 40
Capi squadra cantonieri e cantonieri	da m. 500 a m. 1000	0 10
	da oltre m. 1000 a m. 2500	0 20
	da oltre m. 2500 a m. 4000	0 25
	oltre m. 4000	0 40

(*Ultimo comma*). — Soppresse le parole: « Quando l'esercizio sia fatto con trazione a vapore » e modificata la tabella come segue:

QUALIFICHE	Soprassoldo giornaliero nelle gallerie del Fréjus	Soprassoldo giornaliero nelle gallerie dei Giovi
	Lire	Lire
Sorveglianti della linea	1 50	1 25
Capi squadra cantonieri	1 25	1 –
Guardiani e cantonieri	1 —	0 75

Art. 182. — Elevato il premio da L. 0,35 a L. 0,50.

Art 183. — Elevati i soprassoldi:

di 1ª categoria da L. 0,25 a L. 0,40;

» 2ª » » » 0,20 » 0,30.

Art. 184. — Elevato il soprassoldo di L. 0,40 a 0,50 e quello di L. 0,30 a 0,40.

Art. 185. — Elevati i compensi:

da L. 0,50 a 0,70 per i capi squadra cantonieri;

da L. 0,30 a 0,40 per i cantonieri.

Art. 186. — Il 1° comma è sostituito dal seguente:

« I cantonieri che sostituiscono i guardiani ricevono un soprassoldo giornaliero di L. 0,90 se la prestazione comprende un periodo inferiore a 4 ore, che cada fra il tramonto ed il levare del sole; di L. 1,30 se tale periodo è uguale o superiore a 4 ore; e di L. 0,20 per le sostituzioni fra il levare ed il tramonto del sole ».

Nel 2° comma le parole: « In ambo i casi » sono sostituite dalle seguenti: « Nei primi due casi ».

Nel 3° comma sono soppresse le parole: « Quando la supplenza avviene fra il levare ed il tramonto del sole o ».

Art. 189. — Fra il 6° ed il 7° comma aggiungere il seguente comma:

« Per i verificatori e per gli operai, che lavorano ad economia, il premio è aumentato di L. 0,75 per ogni giornata di servizio ».

Art. 192 — (1° comma). Dopo le parole: « Di qualunque impianto o servizio », aggiungere le seguenti: « i manovratori d'officina ».

(2° comma). Dopo le parole: « dal 6 al 12 per cento della paga », aggiungere le seguenti: « per i manovratori d'officina e ».

Art. 193. — Elevati i soprassoldi da L. 0,40 a L. 0,60 e da L. 0,50 a L. 0,75.

Art. 195. — Elevati i soprassoldi come segue:

Sorvegliante della linea, da L. 1 a L. 1,25.

Capo squadra operai, da L. 0,50 a L. 1.

Capo verificatore, da L. 0,50 a L. 1.

Verificatore, da L. 0,50 a L. 0,75.

Sotto capo squadra operai, da L. 0,40 a L. 0,60.

Capo squadra accenditori e manovali, da L. 0,40 a L. 0,60.

Capo squadra accudienti e manovali, da L. 0,40 a L. 0,60.

Capo squadra *manovali, da* L. 0,40 a L. 0,60.

Custode capo d'officina o guardaportone, da L. 0,40 a L. 0,60.

Custode d'officina, da L. 0,40 a L. 0,60.

Accenditore, da L. 0,40 a L. 0,60.

Accudiente, da L. 0,40 a L. 0,60.

Fuochista conduttore caldaie e motori, da L. 0,30 a L. 0,50.

Capo squadra, da L. 0,30 a L. 0,50.

Capo squadra cantonieri, da L. 0,30 a L. 0,50.

Capo squadra manovratori, da L. 0,30 a L. 0,50.

Capo squadra deviatori, da L. 0,30 a L. 0,50.

Assistente di stazione, da L. 0,25 a L. 0,50.

Manovratore, deviatore, da L. 0,25 a L. 0,40.

Art. 196. — Elevato il compenso da L. 0,40 a L. 0,50.

Art. 197 (1° comma). — Elevato il premio dal 25 al 33 per cento.

(Ultimo comma). — Le parole « un compenso variabile da L. 1 a L. 20 per ogni contravvenzione regolarmente accertata e a seconda della sua importanza » sono sostituite dalle seguenti: « Un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda della importanza della contravvenzione stessa, da L. 1 a L. 20 per le irregolarità nell'uso dei biglietti di viaggio del personale ferroviario, e da L. 2 a L. 50 per gli altri casi di irregolarità e di abusi ».

Art. 204 e 205. — Soprassoldi e premi temporaneamente in vigore.

1. Le disposizioni relative alle rettifiche emesse dai controlli prodotti sono sostituite dalle seguenti:

« Agli agenti degli uffici di controllo prodotti, incaricati della revisione delle tasse, sono concessi premi nella seguente misura per le rettificazioni emesse di loro iniziativa a debito delle stazioni e delle agenzie:

« 1° per l'applicazione delle tariffe: L. 0,10 per ogni rilievo fondato che non superi le L. 50; per somme maggiori L. 0,05 per ogni 50 lire successive.

« 2° per mancati o errati addebitamenti o indebiti accreditamenti: L. 0,15 per ogni rilievo fondato che non oltrepassi le L. 50, e per somme maggiori 10 centesimi per ogni 50 lire successive, con un massimo premio di L. 10 ».

« Nessun premio viene corrisposto per le rettificazioni di cui al punto 1° che fossero emesse per importi non superiori a L. 0,50 e neppure per le rettificazioni che, per essere state spiccate erroneamente o indebitamente per fatto non imputabile alle parti o alle stazioni, venissero da queste ultime contestate e dovessero essere poscia abbandonate parzialmente o totalmente: ciò senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari che fossero del caso per gli erronei rilievi ».

2) Nella disposizione relativa al soprassoldo di L. 3,50 per la preparazione delle buste-paga nelle officine è tolta la condizione « qualunque sia la durata delle relative operazioni ».

3) Il soprassoldo per servizio di guardaportone negli uffici è elevato da L. 0,70 a L. 1.

4) Il soprassoldo giornaliero per le funzioni di fattorino ciclista è elevato da L. 0,50 a L. 0,75.

5) Il massimo del premio mensile agli ingegneri del servizio movimento durante il tirocinio pratico nelle stazioni è elevato da L. 75 a L. 100.

6) Il premio corrisposto ai manovali addetti alla posa delle staffe fermacarri dove si fanno le manovre a gravità è elevato da L. 0,25 o L. 0,50 a L. 0,75.

7) Il soprassoldo corrisposto ai manovali in aiuto alle manovre con carrello trasbordatore è elevato da L. 0,25 a L. 0,50.

8) Il premio per lavaggio locomotive è elevato da L. 0,50 a L. 1 per i depositi di maggiore importanza, e da L. 0,30 a L. 0,60 dove tale servizio è più limitato.

9) Il premio corrisposto per la costruzione dei voltini nei forni delle locomotive è elevato da L. 0,50 a L. 0,60 per ogni voltino.

10) Il premio corrisposto ai manovali addetti alla manovra dei deviatoi nei depositi locomotive, nelle squadre di rialzo e nei depositi combustibili è elevato da L. 0,20 a L. 0,30.

11) I soprassoldi giornalieri corrisposti ai manovali addetti permanentemente alla custodia ed alla distribuzione dei pezzi di ri-

cambio e delle materie di consumo nei depositi locomotive e nelle squadre di rialzo sono elevati da L. 0,30 e L. 0,20 a L 0,60 e L. 0,40 rispettivamente.

12) Il soprassoldo corrisposto ai manovali addetti alle manovre in officina è elevato da L. 0,20 a L 0,30.

13) Al personale di custodia delle officine è concesso un premio trimestrale di cointeressamento in base ad un assegno medio individuale non maggiore di L. 50 per i custodi capi e per i guardaportoni e di L. 40 per i custodi di officina. Per questo premio valgono le disposizioni contenute nell'art. 189.

14) Il soprassoldo concesso ai manovali incaricati della untura veicoli è elevato da L. 0,20 a L. 0,30.

15) Il premio per la pulitura e disinfezione dei carri bestiame è elevato da L. 0,30 a L. 0,50 per ogni carro chiuso e da L. 0,50 a L. 0,80 per ogni carro gabbia.

16) I premi corrisposti per la disinfezione delle vetture e locali sono modificati come segue, ferme restando le norme per la loro liquidazione e ripartizione:

a) Disinfezione straordinaria vetture e veicoli:

L. 1,00 per compartimento di 1ª e 2ª classe col massimo di 10 posti;

L. 0,60 per compartimento di 3ª classe col massimo di 10 posti;

L. 0,10 per ogni posto di compartimento di 1ª e 2ª classe con più di 10 posti;

L. 0,06 per ogni posto di compartimento di 3ª classe con più di 10 posti;

L. 0,50 per ogni ritirata disinfettata completamente;

L. 1,00 per ogni carrozza postale a due sale;

L. 2,00 per ogni carrozza postale a quattro sale e più:

L. 1,80 per ogni cellulare;

L. 1,00 per ogni compartimento grande bagagliaio o carro;

L. 0,70 per ogni compartimento piccolo bagagliaio o carro;

L. 0,20 per ogni garetta da frenatore.

b) Disinfezione straordinaria locali:

L. 0,80 per ogni locale fino a 20 mq.;

L. 0,05 per ogni mq. in più;

L. 0,20 a L. 0,75 per locali forniti di mobili a seconda della quantità e tipo:

L. 0,50 per ogni ritirata.

c) Disinfezioni ordinarie periodiche:

Premi uguali ai due decimi di quelli di cui al comma precedenti.

17) I premi assegnati per la condotta di caldaie e motori sono ridotti da 6 a 4 categorie nella misura rispettivamente di L. 2 per la prima categoria, L. 1,50 per la seconda, L. 1 per la terza e L, 0,50 per la quarta.

18) I premi per la condotta dei rulli compressori sono elevati da L. 1,50 a L. 2 per l'agente che ha l'incarico della condotta e da L. 1 a L. 1,50 per l'agente che lo coadiuva, con riduzione a L. 1,50 e L. 1 rispettivamente quando gli agenti hanno titolo anche alla indennità di trasferta.

19) I soprassoldi agli agenti addetti al servizio dei camions sono elevati:

da L. 2 a L. 3 per la dirigenza del servizio di rimessa o della manutenzione;

da L. 2 a L. 2,50 per la condotta;

e da L. 0,40 a L. 0,60 per l'accudienza.

20) Il premio per lavori importanti all'armamento è elevato a L. 1,50 per i sorveglianti e per gli agenti che li sostituiscono ed è esteso, nella misura di L. 0,50, ai capi squadra cantonieri.

21) Il premio di percorrenza corrisposto ai sorveglianti della linea ed agli agenti che li sostituiscono per i viaggi in locomotiva per la sorveglianza della linea è elevato da L. 0,01 a L. 0,015 per km.

22) Il soprassoldo per servizio in località di alta montagna è elevato a L. 0,60 tanto per i sorveglianti della linea, quanto per i capi squadra cantonieri, per i guardiani e per i cantonieri

23) Il soprassoldo per la dirigenza di cantonieri avventizi è elevato da L. 0,20 a L. 0,30.

24) Il soprassoldo per la scorta dei carrelli è elevato da L. 0,20 a L. 0,30.

25) Il soprassoldo per il servizio di guardia a posti di speciale importanza è elevato da L. 0,30 a L. 0,40.

26) Il soprassoldo per il servizio di guardalinee è elevato da L. 0,50 a L. 0,75.

27) Il compenso minimo mensile spettante ai capi squadra addetti ai depositi combustibili autonomi è elevato da L. 5 a L. 7,50 o L. 10 o L 12,50 a seconda dell'importanza del deposito.

28) Il premio per la manipolazione combustibili nei depositi combustibili è esteso al carico e scarico dei materiali, ecc. Il premio stesso è corrisposto nella misura di L. 0,50 (in luogo di L. 0,25) per tonnellata di carbone, materiali, ecc., manipolati esclusivamente a braccia in più delle prime tre per la giornata di lavoro ordinario di ciascun agente. Tale premio è elevato a L. 0,75 per ciascuna tonnellata manipolata in più delle 6 giornaliere per agente. Il premio per tonnellata di carbone manipolata a mezzo di apparecchi meccanici con o senza il sussidio di prestazioni a braccia è elevato ad una misura variabile da L. 0.05 a L. 0,20 in luogo di L. 0,02 a L. 0,12. Per la manipolazione a braccia del carbone nei depositi combustibili aggregati è corrisposto il premio in misura di L. 0,20 per tonnellata in luogo di L. 0,10.

29) I premi corrisposti per prestazioni ed incarichi speciali ai capi stazione, capi deposito, capi tecnici, capi squadra operai e capi verificatori sono ridotti da quattro a tre categorie nella misura di L. 30 per la prima, L. 20 per la seconda, L. 10 per la terza.

30) Il soprassoldo per servizio di camminatore è elevato da lire 0,50 a L. 0,75 facciano o no gli agenti uso di bicicletta di loro proprietà.

Il soprassoldo per il servizio di chiamatore è elevato da L. 0,35 a L. 0,75 se l'agente fa uso di bicicletta di sua proprietà; in caso contrario il soprassoldo è di sole L. 0,50.

31) Il premio agli agenti addetti alla manutenzione ed al funzionamento dei depuratori d'acqua è elevato da L. 0,30 a L. 0,50.

32) Il premio mensile di L. 30 corrisposto ai segretari degli ispettori di riparto sta a compensare le prestazioni richieste entro il limite di 8 ore giornaliere.

33) Il soprassoldo per servizio di gondoliere per la Direzione compartimentale di Venezia è elevato da L. 0,25 a L. 0,50.

Resta abrogato l'art. 3 del decreto Luogotenenziale n. 1744 del 31 ottobre 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di Sua Maestà:

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari: DE NAVA.

Il ministro del tesoro: STRINGHER

COMMISSIONE DELLE PREDE

In nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

La Commissione delle prede composta dei signori:

Presidente: gr. uff. Giuseppe Martino.

Membri ordinari: comm. Edoardo Barbavara — gr. uff. Francesco Mazzinghi — comm. Gerolamo Biscaro.

Membri supplenti: comm. Giovanni Formica — comm. Giuseppe Bertetti.

Commissario del Governo: gr. uff. Raffaele De Notaristefani.

Segretario: comm. Riccardo Marcelli.

Vice segretario: cav. uff. Alfredo Curcio.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio concernente il piroscafo *Luzon* (Moncenisio).

Udita la relazione del commissario delegato comm. Formica sulla richiesta del commissario del Governo perchè sia pronunciata la

confisca della nave mercantile di bandiera austro-ungarica denominata *Luzon*, compresa negli elenchi allegati alla nota 2 aprile 1919, n. 39775, del Ministero della marina delle navi mercantili nemiche che allo scoppio delle ostilità si trovavano nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie;

Sentito il difensore il quale ha concluso che piaccia alla Commissione dichiarare la illegittimità della preda e non confiscabile la nave *Luzon*; subordinatamente dichiarare non confiscabile detta nave perchè deve ritenersi di nazionalità e bandiera italiana; all'uopo riaprire l'istruttoria per procedere ai necessari accertamenti Ancor più subordinatamente ove la Commissione volesse pronunciare la confisca disporre perchè contemporaneamente con la stessa sentenza si provveda per gli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Sentito il commissario del Governo il quale concluse per l'accoglimento della fatta richiesta salvo sempre il procedimento a termini dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014;

Ritenuto che con ordinanza presidenziale 8 aprile corrente, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile detto, è stata dichiarata chiusa l'istruttoria e con successivo decreto presidenziale del 10 stesso mese è stata fissata la seduta odierna per la discussione della causa;

Poichè il piroscafo *Luzon* (Moncenisio) di bandiera austro-ungarica, reclamato dalla Società marittima d'armamento Oriente, di tonnellate lorde 4170,48, nette 318?,75, è altra delle navi mercantili nemiche che, trovandosi allo scoppio delle ostilità nei porti e nelle acque territoriali del Regno e delle colonie, sono state poste sotto sequestro dalle locali autorità marittime a termini dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814;

Poichè dalle notizie comunicate dal Ministero della marina con la nota accompagnante i suddetti elenchi e dalle relazioni preliminari testè pubblicate sui risultati delle indagini della R. Commissione istituita con decreto Luogotenenziale 15 novembre 1918, n. 1711 per accertare le violazioni del diritto delle genti commesse dal nemico, si desume la prova della insufficienza del fondo formato in base all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 857 a pagare tutti gli indennizzi che sono dovuti in virtù dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014 ai danneggiati da atti ostili del nemico contrari ai principî del diritto di guerra generalmente ammessi e riconosciuti;

Poichè in tal modo rimane così dimostrata la legittimità della cattura e della confisca disposte dal Ministero della marina con suo decreto 15 marzo 1919 che in applicazione dell'art. 2 del sopracitato decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, di tutte le navi indicate nei due elenchi con le merci che si trovavano a bordo delle medesime, compresa la nave in questione denominata *Luzon* (Moncenisio), al fine di destinare le somme ricavate dalla vendita delle navi e delle merci e l'importo delle indennità d assicurazione e requisizione dovute per navi affondate dal nemico ad incremento del fondo per gli indennizzi suddetti;

Poichè gli articoli 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1917, n. 600, riportanti le norme della dichiarazione di Londra non possono impedire l'applicazione dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014:

Poichè la nave *Luzon* (Moncenisio) deve considerarsi di nazionalità austriaca per la sua bandiera e quindi ritenersi confiscabile;

Che l'appartenenza della nave ad individui di nazionalità italiana, dovrà accertarsi ai sensi dell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014, dopo la confisca ed in accoglimento dell'istanza formulata in udienza del rappresentante la Società Oriente ed accettata dal commissario del Governo;

PER QUESTI MOTIVI:

La Commissione delle prede dichiara legittima la cattura disposta con decreto 15 marzo 1919 del Ministero della marina della nave mercantile austro-ungarica *Luzon* (Moncenisio) presente alla data dello scoppio delle ostilità in uno dei porti del Regno e posta sotto sequestro a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 30 maggio 1915, n. 814 e ne pronuncia la confisca per tutti gli effetti di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Ordina procedersi poi agli accertamenti di cui all'art. 4 del decreto Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1014.

Così deciso e pubblicato nell'udienza del 15 aprile 1919, nella sede della Commissione delle prede, via dei Gracchi, n. 209.

Martino, Barbavara, Mazzinghi, Biscaro, Formica, Bertelli, Marcelli.

Per copia conforme al suo originale rilasciata per uso d'ufficio.

Il segretario
Curcio.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 25 giugno 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	85.15	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	93 10	—

Corso medio dei cambi

del giorno 25 giugno 1919 (Art. 39 Codice di commercio).

Parigi 125,43 — Londra 37,13 — Svizzera 147,68 — New York 8,03 — Oro 147,21.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione). (El. n. 39).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 390 — Data della ricevuta: 5 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia succursale di Treviso — Intestazione della ricevuta: Cason Ernesto di Pietro, liquidatore della Banca trivigiana del Credito unito in Treviso (pos. n. 668451) — Titoli del debito pubblico al portatore n. 7 — Ammontare della rendita L. 260 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 maggio 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

3° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto al cambio per conversione nel cons. 3,50 0[0 dei certificati n. 512614 di L. 240 e n. 592118 di L. 20 già cons. 5 0[0 al nome di Fulcheri Giovanni Giorgio fu Giuseppe domiciliato in Mondovì (Cuneo) attergati di cessione a favore dell'Opera pia Fulcheri in data 13 marzo 1876 nel primo e 25 febbraio 1877 nel secondo.

Si previene chiunque possa avervi interesse che i primi mezzi fogli di detti certificati contenenti la dichiarazione di cessione sopraccennata, sono stati uniti rispettivamente ai nuovi certificati del cons. 3,50 0[0 n. 8740? e 106243, formandone parte integrante e che perciò isolatamente non hanno alcun valore.

Roma, 4 giugno 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Dirette.

Iacometti Giovanni di Ruggerone Salvatore, soldato, L. 630 — Bianchi Filomena di Gambineri Francesco, id., L. 630 — Sarcià Giuseppe di Salvatore, caporale, L. 840 — Zarrella Michele di Giuseppe, soldato, L. 630 — Galia Stella di Gamberà Salvatore, id., L. 630 — Torani Antonio di Pasquantonio, id., L. 630 — Di Domenico Pietro di Pasquale, id., L. 630 — Giuttari Teodoro di Pietro, id., L. 510 — Salvatico Lucia di Romano Domenico, id., L. 630 — Marotta Crocifissa di Verde Filippo, id., L. 630 — Proietti Anacleto di Settimio, id., L. 630 — Capuzzo Rosa di Arcadio Ideo, id., L. 630.

Tassini Giuseppe di Lorenzo, soldato, L. 630 — Falselli Angiola di Tassini Lorenzo, id., L. 630 — Montani Stanislao di Giovanni, id., L. 420 — Pera Maria di Bracco Francesco, id., L. 630 — Gullotto Maria di Gulina Giuseppe, id., L. 630 — Ponticella Carmela di Damino Salvatore, id., L. 630 — Merenda Carlo di Carlo, id., L. 630 — Stanchi Francesca di Merenda Carlo, id., L. 630 — Ceccarelli Pasquale di Annibale, id., L. 630 — Piantella Noè di Cesare, id. L. 420 — Frulli Maddalena di Bellucci Angiolo, id., L. 630.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Mercoledì, 25 giugno 1919

Presidenza del presidente BONASI

La seduta è aperta alle ore 15.

MELODIA, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Governo.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Annuncia che S. M. il Re ha accettato le dimissioni del precedente Ministero e lo ha incaricato della formazione del nuovo Gabinetto, di cui indica i componenti.

Poi aggiunge:

Onorevoli senatori,

Un fatto di ordine puramente amministrativo, l'approvazione di un disegno di legge, già votato dall'altro ramo del Parlamento, l'esercizio provvisorio dei bilanci per il solo mese di luglio, ha obbligato il Ministero ad una rapida convocazione del Senato.

Non possiamo oggi, data la ristrettezza del tempo, esporvi il nostro programma nè tanto meno presentarvi i provvedimenti da sottomettere al vostro esame. Fra pochi giorni, quando il Governo avrà avuto modo di preparare i lavori necessari, i due rami del Parlamento saranno convocati e chiederemo allora un'ampia discussione ed un giudizio politico.

Non avrei dunque una sola parola da aggiungere perchè il Governo non chiede oggi alcun voto politico. Desidero annunziare soltanto al Senato che la Delegazione che rappresenterà l'Italia a Parigi è stata costituita degli onorevoli senatori Tommaso Tittoni, Guglielmo Marconi, Vittorio Scialoia e Maggiorino Ferraris e del deputato Silvio Crespi.

La nostra Delegazione porta con sè il nostro sentimento, la nostra fede: è necessario che i nostri amici ad alleati sentano che tutta l'Italia ha una stessa fede ed uno stesso pensiero.

Noi possiamo essere divisi all'interno da tradizioni, da interessi e da contrasti, ma un'idea sovrana ci domina tutti: la Patria. (Applausi).

Presentazione di disegni di legge.

CHANZER, ministro del tesoro. Presenta i disegni di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci fino al 31 luglio 1919 e dello Stato dell'entrata e della spesa per l'emigrazione per lo stesso periodo.

Dato il carattere d'urgenza di tali progetti di legge, chiede al Senato di volere adottare la procedura più rapida, in modo che possano essere approvati nella stessa seduta di oggi.

(Il Senato consente).

Dichiarazioni del ministro degli affari esteri.

TITTONI TOMMASO, ministro degli affari esteri. (Segni di attenzione).

Onorevoli colleghi,

Alla vostra Delegazione alla Conferenza della pace, costretta ad affrettare la partenza per Parigi, manca il tempo materiale di farla precedere da un'ampia discussione nei due rami del Parlamento.

Tale discussione, che doveva già aver luogo in occasione del ritorno dell'onorevole Orlando, non fu nemmeno potuta iniziare a cagione della crisi improvvisa. Nulla quindi fu detto dello stato attuale delle trattative e del loro futuro svolgimento. E noi riteniamo di non poter partire silenziosamente mentre Parlamento e paese da vari mesi vedono, con ansia sempre crescente, che le altre potenze hanno ormai assicurato il riconoscimento delle loro aspirazioni e la realizzazione dei loro scopi di guerra, e per noi soli invece tutto rimane ancora incerto e dubbioso, e si domandano quanto questa dolorosa incertezza, quanto quest'attesa snervante dovrà ancora continuare.

E sentiamo il dovere di dare, nei limiti in cui ci è possibile, una risposta alle legittime domande del Parlamento e del paese, il cui appoggio pieno e incondizionato, all'infuori e al disopra di qualsiasi gara o competizione di partiti, è assolutamente indispensabile alla vostra delegazione per assolvere il suo arduo compito.

Se all'estero potessero supporre un solo istante che tutta la nazione non è con noi, mentre noi, con serena fermezza, ci accingiamo a difendere strenuamente le aspirazioni e gli interessi nazionali, la nostra azione sarebbe preventivamente svalutata, sarebbe fatalmente condannata alla sterilità.

Lo stato delle cose mi fu esposto dall'on. Orlando in un lungo e cordiale colloquio che ebbi con lui. Io credo di poter riassumere brevemente la situazione nei termini seguenti. Il confine con la Repubblica austriaca è stato definito quale noi lo volevamo. Per ciò che riguarda l'Adriatico, dopo la situazione creata dal messaggio di Wilson e prospettata al Parlamento dall'on. Orlando, si è avuto il tentativo, fallito, del compromesso Tardieu le cui vicende sono a tutti note nelle linee generali.

Questa, come ogni altra formula di transazione, era stata ricercata allo scopo di trovare un accordo che convenisse, oltre che ai nostri alleati, anche al presidente Wilson, restando ferma da parte nostra la richiesta del patto di Londra, che Wilson non riconosceva e che gli alleati ammettevano nella sua integrità, e cioè colla clausola che assegna Fiume alla Croazia.

Oltre al patto di Londra, niuna decisione è stata presa per l'Albania. Però la Serbia occupa di fatto l'Albania settentrionale.

In Asia Minore vi è stata l'occupazione greca di Smirne, che a noi era stata promessa nell'accordo di San Giovanni di Moriana.

In Africa, Inghilterra e Francia per le colonie tedesche ad esse assegnate col consenso dei delegati italiani, ci offrono un compenso che, senza entrare nei dettagli, io giudico in massima soddisfacente per ciò che riguarda l'Inghilterra, mentre parmi che dovrebbe essere aumentato nei riguardi della Francia.

In che dunque la nostra situazione è oggi meno favorevole di quel che lo fosse al principio delle trattative? In ciò: che, mentre in Europa, in Asia ed in Africa i delegati italiani hanno già dato, la loro adesione a quanto chiedevano l'Inghilterra e la Francia

queste potenze non hanno ancora dato la loro adesione a quanto noi chiediamo. (Commenti e mormorii).

Pertanto, ove questa situazione dovesse prolungarsi, esse avrebbero la loro pace, potrebbero compiere la smobilitazione dei loro eserciti, cominciare a medicare le piaghe della loro economia e della loro finanza ed iniziare l'opera di ricostruzione, mentre a noi, che non avremmo ancora la nostra pace, ciò non sarebbe concesso (Commenti).

Io narro, non giudico. La storia farà valere a suo tempo i suoi diritti.

Ma voi mi domanderete: su che cosa dunque fate assegnamento per condurre a termine il negoziato? Innanzi tutto noi facciamo assegnamento sulla giustizia della nostra causa che noi difenderemo con energia e tenacia, e sulla sostanziale e benintesa comunanza di interessi coi nostri alleati, per la quale riteniamo che essi debbono tenere in pregio l'amicizia dell'Italia come noi teniamo in pregio la loro. Questo anzi è il punto fondamentale, poichè solo in tal caso noi potremo far valere efficacemente la vera, la grande base del nostro diritto, contro la quale è vano opporre le cavillose interpretazioni, cui possono dar luogo i trattati; e cioè gli enormi sacrifici da noi sopportati, la nostra ricchezza dispersa ed il sangue di tutta una nostra generazione versato per la causa comune (Bene!).

Il nostro diritto lo reclamano i nostri gloriosi morti, lo affermano i nostri valorosi mutilati. Ripetiamo ciò con forza e con fede prima che il tempo avvolga la riconoscenza nella nebbia dell'oblio.

Ad ogni modo, onorevoli colleghi, la nostra missione non sarà lunga poichè noi ben sappiamo che il tempo logora molte cose e tra queste il prestigio. Ma, quale che abbia ad essere il risultato dell'opera alla quale ci accingiamo con alto sentimento di patriottismo e di abnegazione, noi, tornando, diremo al Paese tutta la verità affinchè esso si renda esatto conto della posizione che è stata fatta all'Italia dal nuovo assetto europeo.

La politica estera deve essere ormai la politica dei popoli. L'epoca dei segreti e delle formule convenzionali, l'epoca delle nazioni impegnate a loro insaputa in alleanze o in guerre, deve considerarsi definitivamente tramontata negli Stati liberi. Le nazioni per secondare la politica internazionale dei Governi devono innanzi tutto conoscerla e comprenderla.

E volendo dare subito a questo mio concetto una pratica applicazione, e considerando che non può ammettersi più a lungo che il popolo italiano debba conoscere del patto di Londra solo quello che ad esso è pervenuto attraverso le propalazioni della rivoluzione russa e le indiscrezioni dei giornali, io dichiaro che chiederò agli alleati il consenso per comunicare il patto di Londra al Parlamento italiano. (Vive approvazioni).

Dovrei ora esporvi il programma con cui andremo alla Conferenza. Ma voi già lo conoscete. Esso fu già da me chiaramente enunciato ed ampiamente svolto nei discorsi che pronunciai durante la guerra, nei quali misi specialmente in rilievo i punti sui quali mi sembrava che il Paese non avesse sufficientemente portata la sua attenzione. In questo programma consentono pienamente i miei illustri colleghi della Delegazione dei quali tre, oltre a me, hanno l'onore di appartenere a questo alto Consesso. Esso ha il suo punto di partenza nel mio discorso di Nizza del febbraio 1916, nel quale affermai energicamente che le nostre aspirazioni ed i nostri interessi dovevano essere validamente assicurati prima che terminasse la guerra.

Allora io mi espressi così: « Certo il sangue versato sui campi di battaglia per la stessa causa è cemento possente per l'unione tra due popoli.

Ma, perchè tale unione duri, è necessario che anche nell'avvenire essi abbiano sempre coscienza che la loro causa è comune. Pertanto l'abilità e la chiaroveggenza degli uomini di Stato deve risolversi assicurando in tempo utile l'accordo e l'armonia dei loro interessi ».

E negli ultimi miei discorsi al Senato, dopo avere affermato non essere possibile contrastare a Fiume italianissima di valersi del diritto di autodecisione, io concludevo: « Noi non potremo considerare una pace soddisfacente quella che non ci desse la possibilità di equi trattati di commercio; che non ci assicurasse i rifornimenti ad eque condizioni delle materie prime; che non tutelasse la nostra emigrazione; che non assicurasse la nostra posizione nell'Adriatico e nel Mediterraneo; che non ci desse gli elementi per far vivere le nostre Colonie e promuoverne lo sviluppo.

Chi oserebbe dopo ciò parlare di rinunzie?

Una sola rinunzia noi abbiamo pronta: quella al nostro difficile mandato, appena ci accorgessimo dell'impossibilità di adempierlo secondo i voti e i desideri della Nazione. (Applausi generali).

Nell'esercizio delle mie funzioni diplomatiche in Inghilterra e in Francia ebbi rapporti intimi con i più insigni uomini politici, che sempre dimostrarono di fare gran conto dell'amicizia dell'Italia Perchè non dovrebbero essi essere ora animati dagli stessi sentimenti e dagli stessi propositi?

Quando, or sono circa tre anni, lasciai Parigi, io fui oggetto di pubbliche manifestazioni di stima delle quali mi sentò altamente onorato. Ma, tra tutte, quella che ho più apprezzato è stata la parola di Giuseppe Reinach che disse di me così: « Per parte mia io ho trovato sempre il signor Tittoni lo stesso italiano, nient'altro che un italiano, che pone al disopra di tutto gl'interessi del suo Paese ».

Ebbene, i miei colleghi della Delegazione ed io vi diciamo: tutto il nostro programma si riassume in queste parole: « Italiani, sempre italiani, soprattutto italiani! ». (Approvazioni vivissime).

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Annunzia che durante l'interruzione delle sedute sono state presentate le seguenti relazioni.

Dagli Uffici centrali:

a) conversione in legge del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche;

b) conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 dicembre 1916, n. 1807, del quale è prorogato al 1° febbraio 1917 il termine per l'andata in vigore del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, concernente le derivazioni di acque pubbliche;

c) conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 4 ottobre 1917, n. 1806, e 3 febbraio 1918, n. 283, concernenti proroghe ai termini previsti dagli articoli 1, 4 e 6 del decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, sulle derivazioni delle acque pubbliche;

d) divisione del comune di Ceriano Laghetto;

e) ricostituzione dell'antico comune di Smerillo, attualmente frazione di Montefalcone Appennino;

f) divisione del comune di Santa Teresa di Riva.

Da Commissioni speciali:

a) conversione in legge del decreto Luogotenenziale 26 luglio 1917, n. 1231 portante provvedimenti per combattere la tubercolosi;

b) disposizioni relative alla capacità giuridica della donna.

Dalla Commissione per il regolamento del Senato:

a) proposte relative alla designazione del presidente e dei vice-presidenti;

b) disposizioni da introdurre nel regolamento.

Commemorazioni.

PRESIDENTE. Signori senatori,

Il 24 marzo scorso, dopo non breve malattia e ansiose alternative di speranze e di timori, cessava di vivere in Pisa il nostro venerando collega senatore comm. Francesco Orsini Baroni, nato a Fornacette di Pisa il 27 dicembre 1837.

Appartenente ad onorata distinta famiglia dotata di cospicuo censo, costituito principalmente di estese proprietà fondiarie, appena compiuti gli studi che dovevano fornirgli la cultura generale,

che è fondamento essenziale a qualsiasi seria applicazione a lavoro non meramente materiale, si diede tutto alla cura delle sue terre, sperimentando con assidua, diligente osservazione i metodi ritenuti migliori a renderle più fertili e fruttuose, e più atti a favorire il progresso e lo sviluppo dell'industria agricola in ogni suo ramo, all'intento più che di accrescere la propria fortuna, già di molto superiore ai bisogni, di farvi partecipare in misura sempre più larga i lavoratori, che egli, antivenendo i tempi, con nobile sentimento considerava già come suoi soci cooperatori.

Intelligente e studioso appassionato di nuove iniziative in un periodo di risveglio in cui si moltiplicavano, si può con verità affermare che non vi fu nuova istituzione diretta al miglioramento agrario che nell'Orsini non trovasse caloroso appoggio.

E non è a far meraviglia che in quest'opera di progresso e di sapiente previdenza, egli riuscisse ad avere sempre volenterosi coadiutori i campagnoli da lui dipendenti, classe ovunque restia ad ogni novità, imperocchè nei sempre crescenti profitti, cui partecipavano, trovavano il più efficace argomento di persuasione a farsene docili strumenti.

Tuttavia le intense assidue sue cure ai campi aviti non assorbirono tutta la sua attività e le sue energie. Sentendo quale possente influenza le pubbliche amministrazioni possono esercitare sopra ogni ramo di industria, sia rimovendo i vincoli che soventi le opprimono od alleviando i carichi che ne impediscono o ne rendono più stentato lo sviluppo, sia stabilendo le condizioni meglio adatte a farle prosperare, non si rifiutò di entrare a farne parte, dapprima come consigliere nei diversi Comuni nei quali erano sparse le sue terre, e poscia, per la sempre maggiore fiducia ispirata nei suoi elettori, nel Consiglio della Provincia, della quale quasi permanentemente fu anche deputato attivo ed autorevole.

Successivamente gli stessi elettori lo vollero loro rappresentante alla Camera, nella quale sedette senza interruzione per 7 legislature, cioè dal maggio 1886 al 1909, in cui fu nominato senatore.

Nelle assemblee locali, come nella Camera e nel Senato, l'Orsini portò l'apprezzatissimo contributo del suo animo retto, dell'equilibrato giudizio formato dal continuo contatto colla vita reale, della grande sua esperienza amministrativa, della perfetta conoscenza dei bisogni e delle aspirazioni della classe benemerita, che forma la base della produzione nazionale e la sorgente principale della ricchezza e del benessere sociale, e del suo sincero amore alla cosa pubblica, della quale mai si servì per farsene scala a personali mire ambiziose, od a soddisfazioni di privati interessi.

Francesco Orsini di figura prestante, di alto sentire, buono e generoso d'animo, che trapariva dal suo viso aperto, sempre sereno, di modi schiettamente affabili e quasi timidi, che gli irradiavano attorno un'atmosfera di cordiale simpatia, di carattere fermo senza affettate rigidezze, fu alieno da ogni spirito partigiano anche nei tempi torbidi nei quali la sua città era dilaniata dalle ire e dai rancori di parte, mantenendosi costantemente immune da siffatta labe, sebbene egli stesso mescolato nella politica militante, seguace convinto dei principî liberali moderati, che professò sino all'ultimo con immutata fede.

Per questa sua inalterata onesta equanimità di condotta, anche in mezzo alle fiere lotte che dividevano gli animi de' suoi concittadini, l'Orsini continuò ad essere sempre da tutti amato e rispettato, senza distinzione di classi; sicchè la sua morte, avvenuta quando aveva già varcato l'ottantaduesimo anno di età, è divenuta occasione di una unanime manifestazione di dolore e di rimpianto, ed a tutti è parsa immatura per il bene che ancora si attendeva dalla sua opera sempre scevra da ogni calcolo egoistico, sempre benefica a chiunque l'invocasse.

Il Senato associa il proprio cordoglio a quello della città e provincia di Pisa per la perdita del benemerito cittadino, che tutta la lunga sua vita spese nobilmente e fruttuosamente servendo il proprio paese da lui tanto amato (Benissimo!).

Seguendo l'ordine cronologico dei decessi dovrei ora commemorare il compianto senatore conte Giovanni Camerini di Rovigo, ma un telegramma della vedova contessa Camerini mi avverte che, per espressa volontà del defunto, la famiglia è costretta a pregare il Senato di non volerne fare la consueta commemorazione.

Per doveroso omaggio all'ultimo modesto desiderio del venerato collega debbo dunque limitarmi ad annunziarne al Senato la morte avvenuta qui in Roma il 1° maggio nell'età di 82 anni e ad inviare in suo nome alla nobile famiglia le più vive e dolorose condoglianze.

Fatalmente la serie delle amare perdite non doveva con queste essere ancora chiusa per il Senato e per il paese; chè anzi altre più dolorose e non riparabili se ne stavano preparando.

La sera del 22 maggio, dopo rapida malattia, cessava di vivere il venerato nostro collega principe don Tommaso Corsini nella prediletta sua fattoria della Marsiliana, ove pochi giorni innanzi erasi recato per cercarvi, all'iniziarsi della primavera, non il riposo, ma nel lavoro all'aperto, in mezzo ai suoi fidi coloni, il rinvigorimento delle forze affievolite, più che dalla tarda età, dalla continua tensione nelle innumerevoli gravi cure delle pubbliche amministrazioni cittadine, e per l'applicazione non mai intermessa delle multiple ammirabili sue attitudini a tutte le manifestazioni della vita civile, politica, artistica ed economica non solo di Firenze, ma della Toscana e d'Italia.

E appunto per la grande estensione e varietà dell'opera spiegata, con tanta signorile prodigalità, da questo illustre cittadino, che in sè raccolse tutte le più belle virtù per cui la sua regione si rese così altamente benemerita della civiltà e unità nazionale, non è possibile parlare analiticamente della vita operosissima del Corsini nei brevi istanti concessi a questi nostri dolenti ricordi, ed è necessità limitarli quasi ad un'arida elencazione degli oggetti principali sui quali si estrinsecò la sua inesauribile attività, durata ininterrotta per oltre mezzo secolo.

Il Corsini nacque in Firenze il 18 febbraio 1835. Discendente da famiglia della più alta e antica nobiltà che alla Repubblica fiorentina diede illustre schiera di magistrati, consoli, confalonieri e ambasciatori, al Sacro Romano Impero capitani e conti Palatini, alla Chiesa santi, papi e cardinali, al Granducato ministri e diplomatici, egli continuò le gloriose tradizioni della sua casa mostrandosi, nel periodo del Risorgimento, così ricco di straordinari eventi, degno rappresentante di quella aristocrazia liberale che in ogni parte d'Italia fu prima nel sacrifizio per il trionfo dell'idea nazionale, prima nelle scienze e nelle lettere, che forza irresistibile impressero al movimento rendendolo generale, prima nel prodigare il sangue sui campi di battaglia, come nel farsi guida illuminata e sicura del popolare rivolgimento, che doveva finalmente condurre alla liberazione e all'unità le tormentate sparse membra della patria.

Per diritto di maggiorasco su Don Tommaso Corsini si erano riversati i titoli di principe di Sismano e di Laiatico, di principe romano di Solomano e duca di Casigliano, di marchese di Civitella, di Orciatico e Fresana, di conte palatino e di grande di Spagna di prima classe.

Ma pure portando con austera semplicità, aliena da ogni pretenzioso sussiego, i titoli tramandatigli dagli antenati, con modestia non affettata, e con vero non mentito sentimento democratico, ad un amico, che alluse alla principesca sua genealogia, diceva: «a questi titoli poco io tengo, perchè debbo soltanto alla fortuna ed al caso l'essere nato Corsini e primogenito; ma invece molto tengo al titolo di dottore in matematica, perchè la laurea non mi è venuta per fortuna e per caso, ma l'ho guadagnata con la buona volontà e col mio lavoro».

E veramente questo titolo non fu per lui una semplice decorazione, avendo con passione e grande onore praticata l'arte dell'ingegneria, non soltanto nel dirigere sui vasti suoi possedimenti i lavori relativi ai corsi d'acqua per renderli proficui, e alle bonifiche di terreni palustri infruttiferi o malsani, ma mettendo anche a servizio del pubblico la sua capacità; e ad attestare quanto questa fosse grande ed universalmente riconosciuta, basta il ricordare

la parte importantissima che egli ebbe nel risollevare i gravi problemi che presentava il progetto, che, con quella del Poggi, porta la sua firma, per la costruzione dell'emissario sulla riva destra dell'Arno, che redense Firenze dalle inondazioni che di tempo in tempo la desolavano.

Il Corsini incominciò giovanissimo ad occuparsi della cosa pubblica, e si può dire che non vi è stata amministrazione, associazione, corporazione o Comitato importanti in Firenze di cui non abbia fatto parte, e non solo nominalmente, ma dandovi effettivo, notevole contributo di competenza e di esemplare attività. Le principali istituzioni di beneficenza, le organizzazioni a scopi scientifici, letterari, artistici od economici, tutte se ne contrastarono l'ambita collaborazione.

Della Provincia per 30 anni fu consigliere e per 20 presidente, e solo la morte doveva strapparlo a quel seggio che egli illustrò e tenne con autorità pari alla reverenza onde era circondato il suo nome intemerato.

Succedendo al Peruzzi, fu per molti anni sindaco del Comune, e in entrambe le Amministrazioni lasciò traccie che il tempo non varrà a cancellare.

A lui Firenze deve i restauri, con sì alto senso artistico condotti, di quel meraviglioso Palazzo Vecchio che fu testimone di tanti gloriosi eventi, e rimane ai posteri monumento prezioso ad attestare l'antica grandezza della città italiana per eccellenza; e, mentre sotto il suo impulso tali opere si eseguivano, non trascurava di sollecitare il compimento della facciata di Santa Maria del Fiore, altro miracolo del genio del Rinascimento.

Conscio poi il Corsini che non vi è possibile progresso morale senza l'ausilio dei mezzi forniti dal progresso economico, dedicò ai miglioramenti agrari cure così assidue e fortunate da divenire esempio e stimolo alla intera classe dei proprietari di terre: a lui si deve, per citare un esempio della sua intraprendenza, se in Toscana, prima che in altre regioni, la coltura del tabacco prese tale diffusione da divenire sorgente di sì ragguardevoli utili da avvantaggiarne la stessa ricchezza nazionale.

Sempre mosso dallo stesso spirito, non trascurò le istituzioni di credito, che coi loro capitali alimentano le industrie di ogni specie e ne favoriscono lo sviluppo, e non disdegnò di prestare anche a queste la propria cooperazione.

Non è il caso di discendere a particolari, ma a dimostrare l'importanza che egli assegnava anche agli Istituti diretti a favorire la previdenza popolare per il miglioramento delle più umili classi, non deve essere taciuto che con grande abnegazione si assunse la responsabilità del governo della locale Cassa di risparmio che con grande amore resse sino all'ultimo.

Tante cospicue benemerenze dovevano naturalmente far sorgere il desiderio di dare ancora nuovo e più vasto campo ad una energia che mostrava di accrescersi in ragione della maggiore importanza dei cómpiti ai quali si cimentava.

Così più che un'elezione fu una imposizione degli elettori di Borgo San Lorenzo che lo elevò a loro rappresentante al Parlamento dalla IX alla XIV legislatura, cioè fino al 16 novembre 1882 in cui Sua Maestà il Re, quasi come ricompensa nazionale, lo volle nominato senatore.

Del prezioso contributo del Corsini anche all'opera legislativa fanno larga e veramente onorevole testimonianza gli annali parlamentari, ai quali bisogna rimandare chiunque voglia formarsi una idea esatta della complessa figura di quest'uomo in tutto veramente eccezionale.

Tanta mole di lavoro e tanta attiva parte in tutte le manifestazioni della vita sociale, e le agitazioni che ne sono l'immancabile corollario, non valsero a distogliere il Corsini dagli amati studi di cultura scientifica e letteraria, ai quali, quasi a riposo, consacrava quotidianamente tutti i momenti che riusciva a strappare ai gravosi doveri che gli incombevano, trovandovi sempre ristoro alle forze, conforto alle amarezze che si incontrano anche nel fare il bene, attingendovi quella costante serenità ed equanimità di spirito, che a tutti si imponeva e che con l'ammirazione gli cattivava la simpatia degli stessi suoi oppositori.

Ciò spiega come il Corsini giunse a prendere posto eminente anche tra gli eruditi del suo tempo. Non v'era infatti argomento che egli non potesse affrontare con competenza quasi di tecnico, meravigliando specialmente i dotti visitatori stranieri coi quali soleva intrattenersi parlando correttamente le rispettive loro lingue, essendo egli anche poliglotta distintissimo.

Nè egli trascurò le lingue greca e latina, sussidio fondamentale per gli studi archeologici, dei quali fu esimio cultore, come ne fanno fede le ricche collezioni di oggetti etruschi da lui rinvenuti negli scavi, che egli stesso dirigeva con sapienza pari al grande amore, nella sua Marsiliana nel tempo della villeggiatura; collezioni che poi, con munificenza veramente principesca, offrì in dono al Museo etrusco fiorentino, ove ora ognuno può ammirarle e farne oggetto di studio.

Il Corsini fu uno di quegli uomini rari che tutto intraprendono e compiono con serietà e costanza di propositi, e che in tutto riescono eccellenti.

Natura veramente privilegiata, nella quale tutto era armonico e perfettamente equilibrato, alle alte doti della mente facendo degno riscontro quelle dell'animo incomparabilmente buono e generoso.

Amantissimo della famiglia in essa trovò le maggiori e più pure gioie e negli ultimi suoi anni il venerando vegliardo, con semplicità patriarcale, si compiaceva di riunire intorno a sè i figli ed i figli loro come ad una perenne festa del cuore.

Sensibilissimo ad ogni altrui sofferenza, e particolarmente degli umili, l'anima sua, non guasta dai godimenti che la corrompono, serbò sino alla fine intatta la facoltà dell'emozione per il bene, che profuse ovunque con squisita voluttà.

Nessuno potrà mai sapere tutte le miserie che silenziosamente sollevò nascondendo agli stessi beneficati, quando gli riusciva, la mano da cui partivano le amorose provvidenze, che egli cercava dimenticare confondendone il ricordo con nuove sempre più sollecite e generose.

Credente sincero, non bigotto, dallo spettacolo degli errori e delle colpe degli uomini era condotto a meditazioni nelle quali trovava nuovi argomenti per cercare nella moltiplicazione delle opere buone non fallaci consolazioni, e ad alimentare il suo fattivo amore alla patria, alla quale, con fiero animo nell'ultima guerra offerse il doloroso olocausto della promettente giovinezza del figlio prediletto di una dilettissima sua figlia, dopo che alla cura dei feriti aveva paternamente aperte le sale del suo palazzo, mutato in ospedale.

Voglia Iddio che all'Italia nostra, ricostituita con tanti eroici sacrifizi, non manchino mai araldi così fidi e appassionati della sua grandezza, e custodi così gelosi delle gloriose sue tradizioni come fu il Corsini, e che la memoria sua sia seme che nei tempi futuri moltiplichi uomini così completi e tempre di carattere così nobilmente salde. (Benissimo).

Per dolorosa singolare coincidenza di sventure, era destino che la gentile Firenze e la forte Palermo dovessero essere private quasi nello stesso giorno di due dei più illustri loro figli, il principe Corsini, ed il principe Lanza di Scalea, i quali, per le alte loro benemerenze, erano onore della città e delle regioni che loro avevano dato i natali, e dell'Italia alle cui sorti avevano consacrata tutta la vita.

Per altra non meno impressionante coincidenza di casi e di fortune, di genialità di tendenze e comunanza di opere egregie, tra quei due uomini veramente insigni correvano tanti e così intimi rapporti di spiccata somiglianza da parere quasi, anche per l'età, gemelli, sebbene nati in plaghe tanto distanti e separate dal mare e così diversi d'indole e di stirpe. Comune infatti avevano l'antichissima nobiltà di origine, le onorande tradizioni storiche, l'individuale fulgore d'ingegno, l'indomabile energia di lavoro, l'elevatezza del carattere, la varia e vasta cultura, l'amore a tutto che è bello e buono, e la illimitata devozione alla patria.

Francesco Lanza Spinelli principe di Scalea vide la luce in Pa-

lermo il 13 settembre 1834, e ivi si è spento nella prima ora del 30 maggio, in mezzo ad un compianto così generale e profondamente sentito da assumere l'aspetto di lutto piuttosto famigliare che cittadino, ed ebbe in tutta la penisola l'eco più dolorosa.

A dare un'idea della tempra della fiera razza di gentiluomini da cui discendeva il venerato collega, la cui severa immagine a tutti ci sta ancora viva dinanzi, basta ricordare un fatto che nella sua semplicità ne scolpisce il carattere.

Il di lui padre Pietro principe di Scordia in un vespro del 1846, quando già gli animi degli italiani dalle Alpi al Lilibeo erano nel fermento delle più fervide speranze patriottiche, stava conducendo a passeggio la nidiata dei teneri suoi figliuoli nella incantevole marina di Napoli, allorchè d'un tratto scorse avanzarsi la carrozza Reale. Ferdinando II, che uno dei Lanza aveva avuto a ministro, vedendo il principe coi figli famigliarmente lo salutava con quel fare in apparenza bonario che conservò anche dopo le crudeli repressioni che funestarono il suo Regno. Ma lo Scordia non solo non rispose al saluto, ma con rapido gesto impose ai figli di non levarsi il cappello, repugnando all'uomo integro, che altamente sentiva l'amore alla sua terra nativa, anche un omaggio di ipocrita convenzionale reverenza al despota che la conculcava ed umiliava.

Quest'atto di sdegnoso disprezzo verso l'onnipotente sovrano, il cui ricordo mai si cancellò dalla mente del giovinetto Francesco, allora dodicenne, fu una specie di consacrazione della sua vita alla ribellione contro ogni tirannia domestica o straniera, alla stessa guisa che dei futuri destini di Annibale, ragazzo di nove anni, decise il giuramento impostogli dinanzi agli Dei di perpetua ostilità contro i nemici di Cartagine sua patria.

Dopo la miseranda fine della rivoluzione del 1848, iniziatasi sotto i felici auspici che tante liete speranze aveva suscitate, colla restaurazione dei Governi caduti si scatenò la imperversante reazione, specialmente borbonica, per la quale i più illustri cittadini dei due Regni vennero inviati alle galere o condannati al bando. Fra questi ultimi fu compreso lo Scordia, per avere in Sicilia fatto parte, quale ministro, del Governo, disgraziatamente provvisorio, dell'isola; e perchè i figli, nello schianto di dover abbandonare la diletta loro dimora, non avessero a patire danno anche nella educazione, scelse Parigi a stanza del suo esilio, ove avrebbe potuto impartirla più ampia e completa.

Ma fatalmente egli non doveva esserne la guida, nè avere la consolazione di rivedere la patria, la morte avendolo colto a soli 49 anni. Sotto quindi l'amorevole direzione della madre Eleonora Spinelli, elettissima donna, Francesco, insieme ai fratelli, fu con ogni più sapiente cura allevato al culto di ogni civile virtù e delle più nobili aspirazioni. E siccome egli da natura era stato favorito d'ingegno vivacissimo e pronto, di tenace memoria, di gran forza di volontà e di spiccata propensione ad ogni geniale occupazione, non tardò ad appassionarsi agli studi letterari, e particolarmente della storia, mandandoli di pari passo con quello delle lingue straniere, che si rese così famigliari da parlarne parecchie con ammirata spigliatezza.

Ma lo studio che soprattutti lo attrasse fu quello della storia delle arti belle, per le quali ebbe un culto che mai si raffreddò neppure nei tempi delle maggiori agitazioni politiche, ed al quale sempre tornava con rinnovato ardore tosto che gliene lasciassero l'agio i doveri della vita pubblica, che per lui ebbero sempre imperiosa prevalenza.

Non vi è infatti in Europa Museo o Galleria pubblica o privata di qualche importanza che non abbia ripetutamente visitata e studiata, e del suo gusto raffinato e della singolare competenza, riconosciuta dagli stessi artisti di maggior fama, dei suoi giudizi negli arguti raffronti che soleva fare discorrendo coi fortunati che avevano la gioia di godere della attraente sua conversazione, non v'è chi non serbi incancellabile ricordo.

Ma gli studi prediletti non dovevano per lui essere che premio riservato ai sacrifizi impostigli dalla vita pubblica, cui, ubbidendo all'alto sentimento di devozione alla patria nel quale era stato allevato, finì per consacrarsi quasi esclusivamente.

Non esitò infatti un istante ad abbandonare Parigi, la famiglia, gli studi e gli agi per correre a farsi soldato appena spuntò la speranza della riscossa.

Subito dopo il discorso, rimasto storico, che Napoleone III rivolse all'ambasciatore austriaco Hübner in occasione dei ricevimenti di capo d'anno del 1859, che per gl'italiani fu il sospirato squillo di guerra, cui fece degna eco il memorabile grido di dolore del gran Re Vittorio Emanuele II, lo Scalea si presentò alla Scuola militare d'Ivrea per iscriversi volontario ai corsi accelerati per divenire ufficiale, e ne uscì in tempo per prendere parte con molto onore, quale sottotenente nel corpo distinto dei granatieri di Sardegna, a tutte le brillanti battaglie di quell'anno fatidico, che furono il preludio felice di tutto le arditè imprese e delle titaniche lotte, che finalmente dovevano sul Piave coronare gloriosamente le secolari aspirazioni della completa liberazione d'Italia.

Conclusa allora inaspettatamente la pace di Villafranca, all'annunzio dello sbarco di Garibaldi a Marsala, il Di Scalea, ottenute le dimissioni, depose la nobile divisa di granatiere per indossare con ardente entusiasmo la camicia rossa, e da Milazzo al Volturno combattè così strenuamente da guadagnarsi sul campo l'ambita ricompensa della medaglia d'argento al valore.

Felicemente costituitosi il Regno d'Italia, nella tregua che appariva dover essere necessariamente non breve, egli lasciò le armi per entrare nella diplomazia, alla quale lo designavano l'illustre casato e l'adeguata preparazione, e vi avrebbe certo raggiunte le più alte cime, se l'amore alla nativa isola ed alla famiglia, ed il bisogno di curare l'avito patrimonio, per anni rimasto in abbandono, non l'avessero costretto a prendere stabile dimora nella sua Palermo.

Ma qui una nuova vita a lui si apriva. Nè le cure de' suoi estesi feudi, nè lo studio delle innovazioni sociali, di cui primo si fece campione, per migliorare la condizione dei lavoratori della terra e delle miniere zolfifere, nè le attrattive della famiglia, che fu sempre la grande sua consolazione, come la tentazione delle seducenti, serene soddisfazioni che gli avrebbe assicurate il ritorno al culto esclusivo delle lettere, valsero a distoglierlo da ciò che reputò precipuo dovere di buon cittadino, dall'occuparsi cioè delle amministrazioni locali, e di tutti i pubblici interessi che vi si rannodano, con intensa assidua applicazione e dal dedicare alla politica nazionale, prima nella Camera, e successivamente nel Senato, tutto il tempo che il più vasto campo e la maggiore difficoltà dei più importanti problemi esigevano, lasciando ovunque traccie luminose della molteplice, incomparabile sua attività.

Persino nel pauroso periodo che molti spingeva alla fuga dinanzi ai pericoli della terribile invasione del morbo asiatico, egli imperterrito, malgrado le ansie per la famiglia, di cui era così tenero, continuò nel disimpegno delle infinite cariche affidategli dalla universale fiducia; e con amore ed abnegazione pari alla estrema gravità delle dolorose, difficili condizioni di quel triste momento, concorse con tutte le sue forze, e col sussidio dell'avita fortuna alle provvidenze per i più urgenti soccorsi ai colpiti dal male, e ad infondere negli altri coll'esempio il coraggio e la calma necessari ad assicurare loro pietosa assistenza, tanto da meritare la medaglia d'oro dei benemeriti della salute pubblica decretatagli, prima ancora che dal Governo, dalla popolare riconoscenza.

Troppo lungo riuscirebbe il discendere a particolari intorno alle innumerevoli altre manifestazioni della meravigliosa energia di questo principe, in tutto veramente tale, ma per non passarle onninamente sotto un silenzio che sembri sconoscente oblio, mi limiterò a riprodurre la lettera che il presidente della Società italiana per la storia patria, prof. Sansone, diresse al figlio dell'insigne estinto onorevole principe Pietro, nel giorno della scomparsa del grande cittadino, lettera che in poche linee mirabilmente riassume quasi tutta la complessa sua opera:

« Dolorosissima è per noi », scriveva il Sansone, « la notizia della morte del suo illustre genitore.

Con l'estrema dipartita di lui questa Società perde il suo presidente onorario, Palermo un cittadino, un filantropo, un patriota, uno spirito equanime venerato da ogni classe sociale, che ammirava in lui l'esemplare rettitudine, il mirabile buon senso e la squisita bontà.

Perde un benemerito cittadino, che nei giorni lieti, nei giorni tristi, in qualunque occasione lo trovò sempre primo fra i primi, preside, moderatore di tutti i convegni, di tutte le pubbliche manifestazioni aventi il patriottico fine di difendere un diritto, di protestare contro un'ingiustizia, di rialzare il decoro e la fortuna di questa terra, che fu ognora in cima de' suoi pensieri.

Perde un sincero filantropo che scrisse con fede di apostolo una pagina d'oro nella storia della carità cittadina, promosse con fiamma di passione i pubblici santuari del dolore e della sciagura, conservò, a ottantacinque anni, la sua infinita tenerezza agli orfani dei contadini morti in guerra, che tenne, con interesse commovente, come figlioli.

Perde un integerrimo patriota, ultimo gentiluomo del vecchio stampo, la cui vita fu tutta un'opera di filiale devozione per questa vetusta madre, anima della sua anima, culto del suo cuore ».

L'ammirazione e la gratitudine nostra verso tutti gli artefici della ricostituita unità nazionale, tra' quali parte così degna ebbe il Di Scalea, che in sè rispecchiò tutte le virtù di quel patriziato siculo che così potentemente vi contribuì, non rimanga sterile tributo di sentimentale riconoscenza, ma sia a tutti stimolo, specialmente in quest'ora in cui l'Italia deve essere di un solo volere per ottenere il completo riconoscimento dei sacri suoi diritti con eroici sacrifizi vittoriosamente rivendicati, a dimenticare ogni gara personale ed a stringerci in un unico fascio, per non mutare ad altri che a rinvigorire i sentimenti che di un popolo diviso ed oppresso ci fece una nazione unita, libera e grande, che a nessuno vuole imporsi, ma da tutti vuole essere rispettata.

Sarà questo il più alto, il solo degno omaggio alla memoria dei generosi che, a raggiungere questo sublime ideale, tutta la loro vita spesero. (Benissimo!).

Sventuratamente tante e così gravi e dolorose perdite ancora non dovevano aver termine per il Senato, ed una nuova tomba ieri l'altro si è aperta per sottrargli altro de' suoi membri tra i più illustri e più benemeriti della scienza italiana.

Nel pomeriggio del 23 corrente, dopo lunga penosa malattia, si è spento in Roma il collega professore Luigi Luciani, grande fisiologo e insigne maestro che nel culto della disciplina da lui degnamente illustrata, allevò tutta una pleiade di valorosi discepoli, che ne continueranno l'opera, concorrendo a tenere alta la fama de' nostri Atenei, che costituiscono una delle glorie più pure d'Italia e sono uno dei più saldi fattori della sua civiltà e della sua morale grandezza.

Il Luciani nato in Ascoli Piceno il 23 novembre 1842, compì gli studi in medicina nell'Università di Bologna, e sino dai banchi della scuola sentì un'attrattiva irresistibile per quella scienza che doveva poi divenire la grande passione di tutta la sua vita, interamente consacrata al suo culto.

Laureato appena, per non confinarsi, come egli disse in un'occasione solenne, come un invalido negli ospedali, nè esiliarsi in condotta come un curato di campagna, cercò ed ottenne di divenire assistente del già suo professore, del Vella, fisiologo di buona fama nell'Università felsinea. Ma vinto il concorso per una borsa di perfezionamento all'estero, con entusiasmo si recò in Germania per iscriversi ai corsi che in Lipsia teneva uno dei più reputati fisiologi del tempo, il Ludwig.

Ritornato a dimostrare che non aveva perduto il suo tempo peregrinando in terra straniera per attingervi i più vasti insegnamenti, che le scarse dotazioni dei nostri Istituti non consentivano, pubblicò alcuni suoi studi, che subito gli apersero le porte delle Università.

Tra queste non tardò a manifestarsi una gara per contendersene l'insegnamento, finchè resasi vacante la cattedra dell'Ateneo di Roma per la morte del celebre fisiologo olandese Moleschott, per voto unanime della Facoltà medica fu chiamato ad occuparla.

Questo divenne poi il campo nel quale rifulsero in tutto il loro splendore le doti eminenti della rara tempra di scienziato di quest'uomo esimio, che a tutti si impose per la incontrastata sua superiorità.

A me estraneo a tali studi non è lecito scendere ai particolari che varrebbero a dare una idea della impronta vasta e profonda che il Luciani vi ha impressa.

Ricorderò solo un fatto che non potè sfuggire neppure ai profani.

Dopo una densa serie di pubblicazioni che ovunque avevano reso illustre il suo nome, e per le quali le principali accademie nazionali ed estere si onorarono di inscriverlo socio, allorchè nel 1913 condusse a termine l'ultimo volume del ponderoso suo trattato della *Fisiologia umana*, che riassumeva il lavoro di tutta la laboriosa sua vita scientifica, gli furono rese onoranze, che, per la partecipazione delle maggiori notabilità di tutto il mondo in siffatti studi, assunsero una così straordinaria solennità da divenire una vera apoteosi, che ha ben rari riscontri nei nostri annali.

Per questa universale testimonianza rimane allora accertato anche ai meno colti quanto la nobile scienza della fisiologia, assunta ai tempi nostri a così alta importanza, debba al singolare acume dell'ingegno del Luciani, alla genialità dei suoi intuiti, alla perspicacia del suo spirito di fine osservatore, ed alle indefesse ricerche, condotte con tale severità di metodi da resistere nei suoi risultati a tutte le critiche degli invidi, come ad ogni dubbio sollevato da sinceri devoti cultori della scienza, non d'altro solleciti che della veracità dei suoi responsi.

Lascio dunque ai competenti la grande soddisfazione di dimostrare a che punto il Luciani, esordendo, trovasse la scienza e quali progressi abbia compiuti per il suo possente impulso.

Il Luciani per le grandi sue benemerenze scientifiche venne chiamato a far parte del Senato il 4 marzo 1904 e fu sempre uno dei più assidui e costanti suoi collaboratori nei lavori legislativi, specialmente nelle questioni attinenti agli ordinamenti scolastici.

Alla sua memoria, che mai perirà, vada dunque il mesto omaggio della riconoscente ammirazione di quanti sentono l'importanza somma che ha la scienza anche per il progresso della civiltà e per la morale elevazione dei popoli. (Bene!).

In questo periodo anche la Camera dei deputati non fu risparmiata avendo perduto uno dei più autorevoli ed amati suoi membri.

Il mattino del 15 aprile, improvvisamente moriva in Spello l'eminente giurista Luigi Dari, deputato di San Benedetto del Tronto, e il dolore per l'immatura sua fine ha avuta larga e viva ripercussione anche in Senato, ove contava numerosi amici devoti, e tutti, anche di recente, avevano udita la sua voce dal banco dei ministri, ammirando la sobria, composta ed efficace sua eloquenza.

Il Dari, fino dalla giovinezza, si distinse per vivacità d'ingegno e amore allo studio.

Laureatosi in giurisprudenza si dedicò con passione all'esercizio dell'avvocatura, emergendovi ben tosto per la soda sua cultura specialmente nel diritto civile. Oratore elegante senza ricercatezze, e dialettico vigoroso, soprattutto eccelleva per la singolare dirittura della mente, per l'elevato sentire e la rigida onestà, non solo professionale, ma dell'intera sua vita pubblica e privata, sicchè può affermarsi che, se nella esplicazione della sua opera incontrò dissensi, non ebbe mai nemici, tutti rendendo omaggio alla sincerità dei suoi convincimenti.

Nominato deputato, rappresentò successivamente diversi collegi delle Marche, e poscia sino alla morte quello di San Benedetto del Tronto ininterrottamente per sei legislature.

Innumerevoli sono le sue dotte relazioni ed i suoi serrati discorsi sui disegni di legge di maggiore interesse.

Il Dari militò costantemente nelle file della parte liberale moderata, anche nei tempi per essa più difficili, e ne divenne una delle più nobili e rispettate figure.

Più volte ministro, ora della giustizia, ora dei lavori pubblici, in entrambi i dicasteri lasciò orme e ricordi, che è ad augurarsi mai si cancellino, nè si dimentichino; e forse sarebbe sino all'ultimo rimasto in carica se la perdita della moglie dilettissima, per l'anima sua tutta di affetti, non avesse innanzi tempo troncata la sua esistenza che con quella si era fusa.

Il Senato rende l'ultimo tributo di reverenza all'uomo insigne che onorò la patria servendola con illuminata incomparabile devozione, e invia alla Camera le amare sue condoglianze per una perdita universale. (Approvazioni).

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. A nome del Governo si associa alle commemorazioni fatte dal presidente.

FANO. Si associa alla commemorazione del senatore Luciani di cui ricorda le eminenti doti di scienziato e di cittadino. (Approvazioni).

MAZZONI. Si associa in nome di Firenze alla commemorazione del senatore Corsini, che fu ammirabile esempio di uomo, di italiano, non men perfetto gentiluomo che compianto cittadino. (Approvazioni).

Discussione dei disegni di legge: « Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920 fino a non oltre il 31 luglio 1919 »; — « Esercizio provvisorio degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa del fondo per l'emigrazione dell'esercizio finanziario 1919 920 a tutto il 31 luglio 1919 ».

PRESIDENTE. Dà facoltà al senatore Scialoja di riferire sui due disegni di legge.

SCIALOJA, relatore della Commissione di finanze. Signori senatori, non essendo ora possibile, come non fu durante il periodo della guerra, discutere regolarmente gli stati di previsione della spesa e dell'entrata per l'esercizio finanziario 1919-920, la Commissione di finanze vi propone di approvare il disegno di legge, già votato dalla Camera dei deputati, per l'esercizio provvisorio secondo i progetti e le variazioni già presentate alla Camera dei deputati.

Trattasi di un provvedimento d'urgenza di una natura amministrativa più che politica.

Nella seconda parte dell'articolo proposto si autorizza altresì il Governo del Re a provvedere i mezzi straordinari per fronteggiare ogni eventuale deficienza del bilancio.

Durante lo stato di guerra tale autorizzazione non sarebbe necessaria, perchè è già compresa nella generale disposizione della legge 22 maggio 1915, n. 671.

Ma pel caso che la pace fosse conclusa prima del 31 luglio, è opportuno ammettere la speciale autorizzazione del presente disegno di legge, che corrisponde a quella che nella citata legge del 22 maggio 1915, prima che la guerra fosse dichiarata, fu concessa per l'anno 1915.

La Commissione di finanze ritiene che i mezzi straordinari, dei quali si concede l'uso, debbano consistere in provvedimenti di tesoreria, o in altri di natura intrinsecamente temporanea.

Per il disegno di legge riguardante l'esercizio provvisorio per il Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919-920, valgono le stesse ragioni addotte per l'esercizio provvisorio dei bilanci.

Pertanto non aggiunge parola.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

NITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Le parole dette dal senatore Scialoja rispondono a verità; il disegno di legge, nella forma in cui fu presentato dal precedente Ministero, assolve un atto amministrativo.

Dichiara che intende, nella misura del tempo e delle necessità, di far discutere dal Parlamento i bilanci. (Commenti).

COLONNA FABRIZIO. Per incarico di un ragguardevole numero di senatori ho l'onore di presentare un ordine del giorno, il quale ha per iscopo di affermare, ancora una volta, l'immutabile pensiero di quest'Alta assemblea, di fede nell'avvenire della Patria e nel riconoscimento dei sacri diritti d'Italia.

L'ordine del giorno che ho l'onore di presentare non precorre il giudizio, che a suo tempo il Senato potrà dare, quando avrà conoscenza del programma di governo del nuovo Gabinetto.

L'ordine del giorno è inspirato unicamente al più intenso amore di patria; esso esprime il voto che una pace di giustizia coroni la gloriosa vittoria, riportata con le armi dei nostri valorosi soldati e marinai, animati dallo spirito di solidarietà nazionale di cui il popolo d'Italia ha dato, in quattro anni di guerra, tanto sublime esempio, e confida che questo darà forza ai nuovi delegati che si recano alla Conferenza di Parigi (Vivissime approvazioni).

MELODIA, segretario. Dà lettura dell'ordine del giorno del senatore Fabrizio Colonna, firmato anche da altri senatori.

« Il Senato, pur riservando ogni apprezzamento politico intorno alle comunicazioni, che, a suo tempo, il Ministero farà, sicuro dell'avvenire della patria, conferma i precedenti suoi voti e confida che la Delegazione alla Conferenza della pace, rappresentando i supremi interessi del paese, al difuori e al disopra di ogni competizione di parte, saprà farli trionfare.

« Colonna Fabrizio, Di Prampero, De Novellis, Mazziotti, Salvago-Raggi, Corsi, Presbitero Cassis, Bettoni, San Martino, Garavetti, Amero D'Aste, Castiglioni, D'Ovidio Enrico, Venosta, Molmenti, Del Giudice, Gallina, Rossi Giovanni, Fano, Morandi, Biscaretti, Viganò, De Blasio, Podestà, Di Brazzà, Scaramella-Manetti, Polacco, Faina, Mazzoni, Bonazzi, Torrigiani Luigi, Giardino, Bergamasco, Barinetti, Carissimo, Pansa, Soulier, Palummo, Paternò, Bollati, Gualterio, Greppi, Cencelli, Gioppi, Wollemborg, Melodia, Lucca, Malaspina, Caneva, Mazza, Bava-Beccaris, Guala, Guidi ».

PRESIDENTE. Mette ai voti l'ordine del giorno.

(È approvato all'unanimità).

L'articolo unico del disegno di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci è rinviato a scrutinio segreto.

L'articolo unico per l'esercizio provvisorio del fondo per l'emigrazione è rinviato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

FRASCARA, segretario. Fa l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1919-920 e non oltre il 31 luglio 1919.

Votanti 101 — Favorevoli 94 — Contrari 7.

Il Senato approva.

Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1919 920 a tutto il 31 luglio 1919.

Votanti 101 — Favorevoli 93 — Contrari 8.

Il Senato approva.

La seduta termina alle ore 16.15.

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 24. — Il Comando supremo polacco ha informato Clémenceau di aver intercettato nella Slesia il seguente telegramma ufficiale tedesco:

« Posen, 21 giugno. — Il Governo firmerà: nondimeno Hörsing proclamerà per la Slesia e Wig per la Prussia occidentale ed orientale la guerra contro l'Oriente. Il Governo vi si opporrà ufficialmente, ma sosterrà ufficiosamente l'impresa con ogni mezzo ».

Horsing è l'alto commissario prussiano per la Slesia e Wig è l'alto commissario prussiano per la Prussia occidentale ed orientale.

Il Comando supremo polacco fa conoscere che le provocazioni tedesche e gli oltraggi che i tedeschi rivolgono alle popolazioni polacche hanno grande probabilità di provocare alla fine torbidi, che la Germania si prepara a sconfessare pubblicamente, mentre li incoraggia ufficiosamente con tutti i mezzi.

Per prepararci al risultato di queste manovre, i tedeschi fecero sapere da Versailles che, malgrado tutti i loro sforzi di pacificazione, la guerra civile sembrava inevitabile.

La verità è che i tedeschi si preparano a violare fin dal primo giorno le condizioni del trattato di pace in tutta la Polonia prussiana.

Il dispaccio su riferito è una nuova e indiscutibile prova del loro cinismo e della loro furberia.

LONDRA, 25. — Alla Camera dei comuni il ministro della marina ha declinato ogni responsabilità dell'Ammiragliato nei riguardi dell'affondamento del naviglio tedesco a Scapa-flow, poichè le navi erano soltanto internate in seguito alla decisione presa dai capi di governo alleati e contro la opinione degli esperti navali i quali avevano suggerito la resa.

L'Ammiragliato non aveva perciò il diritto di porre picchetti armati a bordo delle navi e per conseguenza gli è stato impossibile impedire l'affondamento.

PARIGI, 25. — Un comunicato ufficiale da Arcangelo, in data 25 giugno, dice che dopo attacchi infruttuosi sulla Dvina, il nemico ha abbandonato Troitska lasciando sul terreno numerose armi e materiale da guerra.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

PARIGI, 24. — I rappresentanti delle grandi potenze si sono recati nel pomeriggio a Versailles per esaminare le disposizioni date per la firma del trattato di pace, nella galleria degli specchi.

Non si sa ancora quando avrà luogo la cerimonia.

La Delegazione tedesca non è ancora costituita, ma si ritiene che se non sarà costituita domani, i quattro intimeranno a Von Heniel di far conoscere, senza ulteriore ritardo, la composizione della Delegazione e la data del suo arrivo.

La firma del trattato non potrà aver luogo prima di venerdì nel pomeriggio; ma è più probabile che avvenga sabato. L'Italia sarà rappresentata dai suoi nuovi plenipotenziari on. Tittoni, Scialoia, Maggiorino Ferraris, Marconi e Crespi.

È stata fissata l'ora della cerimonia. Questa comincierà alle 14 e durerà un'ora al massimo, poichè per semplificare la procedura, il sigillo di ciascun plenipotenziario sarà apposto anteriormente sul trattato al Segretariato per la conferenza.

William Martin porterà il trattato a firmare ai loro posti ai capi di Governo delle grandi potenze e quindi i membri delle altre delegazioni, secondo l'ordine alfabetico, verranno a firmare sul tavolo di fronte a Clémenceau. Dopo che tutti i rappresentanti degli alleati avranno firmato, i delegati tedeschi saranno invitati a compiere la stessa formalità.

L'attribuzione dei 400 inviti è stata risolta. La delegazione francese, inglese, americana e italiana avranno ciascuna sessanta inviti, il Giappone trenta e il resto sarà diviso fra le piccole potenze.

Wilson ha espresso il desiderio, dinanzi al quale Clémenceau si è inchinato di fare assistere alla cerimonia la signora Wilson come sua segretaria, nonchè la signorina Wilson. Dalla parte dei francesi, oltre al maresciallo Foch, che sarà assiso al tavolo dei plenipotenziari, gli invitati comprenderanno soltanto i membri del Governo, i plenipotenziari, la presidenza del Senato e della Camera, il maresciallo Petain e i generali comandanti gruppi di esercito.

PARIGI, 24. — Il Consiglio dei Quattro nella riunione di stamane si è occupato di nuovo dell'affondamento della flotta tedesca senza prendere una decisione, non essendo ancora noti i risultati dell'inchiesta ordinata dalle autorità britanniche.

PARIGI, 24. — La Delegazione austriaca ha fatto pervenire al Segretariato della Conferenza due note, una relativa ai beni privati e l'altra alla Società delle nazioni in seno alla quale l'Austria chiede di essere ammessa.

La Delegazione ottomana ha inviato da parte sua alla Conferenza una nota nella quale espone il programma massimo.

BASILEA, 25. — Si ha da Vienna: Un dispaccio da Saint Germain dice:

Il cancelliere Renner ha inviato alla Conferenza per la pace una nota in cui dice che prima di potersi pronunciare sulle clausole complicate delle condizioni economiche e finanziarie di pace, la delegazione dell'Austria tedesca deve richiamare l'attenzione della Conferenza su una questione, in modo che la risposta che ne sarà data permetterà di conoscere se le condizioni di pace possono essere eseguibili per l'Austria tedesca dal punto di vista economico e finanziario.

La nota cita le disposizioni dell'art. 49, secondo il quale i Governi degli Stati che si divisero il territorio dell'Austria-Ungheria sono autorizzati a ritenere e a liquidare tutti i beni che si trovano sul loro territorio e che appartengono a sudditi dell'Austria e dell'Ungheria. Se tutti i beni degli austro-tedeschi che si trovano sui territori degli Stati recentemente creati vengono incamerati, ciò implica la liquidazione di quasi tutta la loro fortuna privata e ciò tanto più pel fatto che Vienna costituiva il centro finanziario dell'Impero.

Una tale misura avrebbe per conseguenza la completa rovina dello Stato, degli Istituti finanziari e di quasi tutte le imprese private.

Se tali disposizioni possono applicarsi agli stati esteri, non è così per quel che riguarda gli stati recentemente creati, perchè i rapporti giuridici ed economici dell'Austria tedesca con loro sono molto diversi da quelli della Germania con gli stati vittoriosi.

Questi liquidano la fortuna tedesca, che si trova sul loro territorio, vale a dire una parte della fortuna interna della Germania, ma non la fortuna privata che si trova nell'interno della Germania; mentrechè con l'art. 49 si toglierebbe ai nostri connazionali la maggior parte della loro fortuna privata che si trova nell'interno dell'ex-monarchia.

Ciò avrebbe per conseguenza la massima confusione ed il completo crollo della vita economica dell'Austria tedesca.

È per questo – soggiunge la nota – che chiediamo insistentemente che l'art. 49 sia tolto dalle condizioni di pace e che la proprietà dei nostri connazionali sia rispettata in tutte le parti dell'Austria tedesca.

La nota constata poi l'impossibilità di eseguire le disposizioni dell'art. 31 del trattato, relativo ai compensi in materia di debiti. Tale metodo può essere applicato ai rapporti fra le parti dell'Austria-Ungheria che sono in relazioni permanenti o devono rimanervi. La liquidazione dell'Austria-Ungheria non può essere effettuata secondo una formula.

È per questo, conclude la nota, che rinnoviamo la proposta di rimettere ad una Commissione speciale, sotto la presidenza delle grandi potenze, la sistemazione delle relazioni economiche fra gli

Stati nazionali senza far dipendere la conclusione della pace dalla fine dei lavori della Commissione.

Quanto ai debiti dei nostri connazionali verso i sudditi degli Stati coi quali l'Austria-Ungheria fu in guerra, uniamo proposte dalle quali risulta che, malgrado la nostra incapacità di pagamento causata dalla guerra e del crollo della moneta, eseguiremo i nostri obblighi appena possibile verso le potenze alleate, ma a condizione che il nostro popolo possa vivere e lavorare.

VERSAILLES, 25. — Dutasta si è informato presso von Heniel sulla data dell'arrivo della Delegazione tedesca.

Von Heniel ha risposto che non aveva notizie del suo Governo; sapeva soltanto che il Gabinetto ora partito per Berlino.

ROMA, 25. — Prima che fosse costituita la nuova Delegazione italiana alla Conferenza della pace, l'on. Sonnino aveva inviato le sue dimissioni da delegato.

Il marchese Imperiali ha dovuto lasciare le sue funzioni di delegato dovendo riprendere la direzione dell'Ambasciata di Londra.

PARIGI, 25. — Il Consiglio dei Quattro, nella sua riunione del pomeriggio, ha deciso di inviare due note al presidente della Delegazione tedesca a Versailles.

Una, che si riferisce alle mene tedesche in Polonia, si appoggia sul radiotelegramma significativo, intercettato dai polacchi; l'altra riguarda l'affondamento della flotta tedesca a Scapaflow.

Gli alleati, a questo proposito, annunciano che esigeranno riparazioni e rilevano che un tale atto, nel momento in cui la Germania sollecita l'ammissione nella Società delle nazioni, dimostra il modo con cui la Germania intende attuare la sua collaborazione con le altre nazioni ed eseguire il trattato di pace.

PARIGI, 25. — Ecco la nota circa le mene tedesche in Polonia trasmessa al presidente della Delegazione tedesca a Versailles:

« Parigi, 22 giugno 1919. - Signor presidente, le potenze alleate ed associate ritengono necessario richiamare l'attenzione del Governo tedesco sul fatto che le autorità polacche sono in possesso del qui unito dispaccio ufficiale tedesco, il quale dimostra che il Governo tedesco, pure avendo intenzione di firmare la pace, si dispone a dare ufficialmente il suo concorso con tutti i mezzi in suo potere a movimenti locali tendenti a resistere all'insediamento dalle autorità polacche nei territori attribuiti alla Polonia nella Posnania e nella Prussia occidentale ed orientale nonchè alla occupazione dell'Alta Slesia da parte delle potenze alleate ed associate ».

In seguito a tali informazioni le potenze alleate ed associate ritengono necessario informare il Governo tedesco che lo terranno formalmente responsabile dell'accurata vigilanza a che alla data stabilita nel trattato tutte le truppe e tutti i funzionari indicati dalla Commissione degli alleati siano ritirati e a che, nel caso in cui vi fossero agitazioni locali tendenti ad opporre resistenza al trattato, nessun appoggio o soccorso agli insorti possa oltrepassare la nuova frontiera della Polonia.

Vogliate gradire ecc.

Clémenceau.

A questa nota è allegato il seguente documento:

« Posen, 21 giugno 1919. — Il Governo firmerà. Nondimeno Horsing proclamerà per la Slesia, e Wig per la Prussia occidentale ed orientale la guerra contro l'Oriente. Il Governo vi si opporrà ufficialmente, ma sosterrà ufficiosamente l'impresa con tutti i mezzi. Horsing ha telegrafato oggi: « Inviate il mio grosso pacco a Breslavia ».

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re ha ricevuto oggi, alle ore 10.30, tutti i sottosegretari di Stato intrattenendoli affabilmente a colloquio per circa un'ora.

Comitato nazionale per gli orfani di guerra. — Presieduto dall'on. senatore Eugenio Bergamasco, si è ieri l'altro riunito il Comitato nazionale per gli orfani di guerra.

Il presidente, rendendosi interprete dei sentimenti dei colleghi, ha inviato telegrammi di felicitazione ai componenti del Comitato, on. Sanjust e comm. Dante Ferraris, per la loro assunzione al Governo. Quindi ha riferito al Comitato intorno all'ordinamento ed al funzionamento dei servizi di assistenza degli orfani degli italiani residenti all'estero.

Fra i vari affari, discussi e deliberati dal Comitato, vennero segnalati:

1° l'approvazione del bilancio del Comitato nazionale, che si è elevato per quest'anno alla notevole cifra di L. 14.048.410,42, di cui L. 9.772.393,67 assegnati ai Comitati provinciali per l'assistenza degli orfani; 2° le assegnazioni di somme per l'assistenza degli orfani di guerra residenti in Lugano, in Corsica ed a Parigi; 3° le sovvenzioni a favore delle due opere nazionali degli orfani dei contadini e di assistenza civile e religiosa degli orfani di guerra per l'attuazione dei loro fini specifici; 4° la concessione di sussidi al R. orfanotrofio militare, ed all'asilo infantile « Regina Margherita » in Napoli.

Prima di chiudere la seduta l'on. Baslini ha espresso il voto che siano affrettati i provvedimenti relativi alla definitiva destinazione, a favore degli orfani ed invalidi di guerra, degli immobili ceduti dalla Corona al demanio dello Stato.

Contro lo scoppio dei proiettili. — Il Comando supremo nell'intento di evitare per quanto è possibile, gli infortuni dovuti allo scoppio di proiettili inesplosi, ha disposto una larga diffusione di tavole murali e di opuscoletti, dedicati specialmente ai maestri delle scuole rurali delle terre liberate e redente, contenenti le notizie più importanti per riconoscere i proiettili da cannone, le bombe, le granate a mano ed i vari ordigni esplodenti, che tuttora si trovano sparsi nella campagna.

Coll'autorizzazione del Ministero della guerra sono stati pure assegnati premi a favore di coloro che segnaleranno i luoghi precisi dove esistono tali ordegni.

Agli allievi delle scuole, oltre al un premio in denaro, verrà pure rilasciato alla fine dell'anno scolastico, un attestato di benemerenza per il concorso da essi dato con opportune indicazioni, alle operazioni di rastrellamento dei proiettili.

TELEGRAMMI " STEFANI „

BUENOS AYRES, 24. — Il Governo ha offerto al ministro d'Italia, comm. Cobianchi, la corazzata *Pueyrredon* per trasportare in Italia le spoglie dell'aviatore Giovannardi e del meccanico Sartorelli.

PARIGI, 25. — Il *Petit Parisien* ritiene fondate le voci di un cambiamento di Ministero a Bucarest.

Secondo il giornale, Bratiano si recherà nella capitale della Romenia dopo la firma del trattato di pace; ma non è sicuro che il potere ritorni attualmente nelle mani di Take Jonescu.

PARIGI, 25. — I gruppi parlamentari alla Camera hanno scelto nel pomeriggio i candidati per la Commissione per la pace, la quale comprenderà sessanta membri.

Tutti gli eletti hanno insistito sulla necessità di garanzie efficaci dal punto di vista finanziario, economico e militare di un controllo severo degli armamenti.

Inoltre la Germania non dovrebbe essere ammessa a far parte della Lega delle nazioni se non il giorno in cui si avesse la certezza che essa non turberà la pace.

La grande maggioranza della Commissione è favorevole alla ratifica del trattato. I socialisti sono contrari.

NEW YORK, 25. — Il direttore del Controllo del grano annuncia che il presidente Wilson ha firmato un decreto in virtù del quale tutte le persone, le ditte, le associazioni e le società industriali devono ottenere le licenze dal direttore per fare il commercio del grano, delle farine di grano e di tutti i prodotti che in tutto od in parte ne derivano.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TOMINO RAFFAELE *gerente responsabile.*